

**AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO INTEROSPEDALIERO ORDINARIO PROGRAMMATO ED IN REGIME DI URGENZA, TRASPORTO SANITARIO PER DIALISI, TRASPORTO SANITARIO SU PATOLOGIE AUTORIZZABILI E CONTINUAZIONE DI CURE \_ TRIENNIO 2024 - 2026.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Legge Regionale n. 42 del 29 ottobre 1992, “Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private”;

Visto il D.lgs. 03 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 06 giugno 2016, n. 106;

Visti, in particolare, agli artt. n. 56 e n. 57 del D.lgs. 03 luglio 2017 n. 117;

Vista la D.G.R. della Regione Piemonte n. 9-8080 del 15.01.2024 ad oggetto “Approvazione, per il periodo 2024-2026, degli schemi di Accordo per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza-extraospedaliera, di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione cure”;

Atteso che rientrano nella disciplina del citato Accordo regionale, Allegato B, le attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure e le modalità con le quali si instaura la collaborazione fra le ASR e le Organizzazioni di Volontariato (nel seguito OdV), aventi titolo al convenzionamento anche, in forma di aggregazione, qualora la partecipazione di tutti sia attiva (art. 3 DGR 9-8080, All. B – Associazioni temporanee di scopo);

Accertato che l’affidamento delle attività di trasporto di cui sopra si configura come uno strumento di collaborazione attraverso il quale si realizzano interventi a beneficio della comunità generale o di utenti specifici nei percorsi di assistenza e di cura dei livelli essenziali di assistenza;

**RENDE NOTO che**

- si intendono affidare ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 3 luglio 2017 i servizi di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure alle OdV in possesso dei requisiti di legge e secondo le modalità previste dal presente avviso;
- si intendono, a tal fine, stipulare convenzioni per i servizi di trasporto sanitario di cui sopra di questa Azienda, per il **triennio 2024 – 2026**, secondo le modalità e criteri previsti dall’Accordo Regionale approvato con la D.G.R. n. 9-8080 del 15.01.2024 – Allegato B;

In particolare si elencano le tipologie di trasporto necessarie all’ASL BI con indicazione per ciascuna di esse del numero indicativo, su base annua, dei servizi, dei km totali e l’indicazione delle modalità di effettuazione dei servizi.

Si evidenzia che il numero dei servizi ed il numero dei chilometri potrà essere soggetto a variazioni in corso dell’anno.

**Tabella A. SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO PER DIALISI, TRASPORTO SANITARIO SU PATOLOGIE AUTORIZZABILI E CONTINUAZIONE DI CURE.**

Tipologia di trasporto	N. trasporti da effettuare su base annua	KM stimati	Modalità effettuazione del servizio
TRASPORTO DEGLI <b>UREMICI</b> SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO (con autovettura)	11.177	260.822	Dal lunedì al sabato, anche festivi (esclusi Natale e Capodanno, in questi casi con recupero la domenica successiva) trattamento erogato indicativamente su tre turni: - dalle ore 7.30 alle ore 12.00; - dalle ore 13.30 alle ore 17.00; - dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI IN <b>ADI/ADI UOCP</b> DAL PROPRIO DOMICILIO/CAVS A STRUTTURA OSPEDALIERA E VICEVERSA	1.236	68.691	Indicativamente i servizi di trasporto possono essere richiesti dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni feriali.
TRASPORTO DEGLI <b>UREMICI</b> SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO (con <b>ambulanza</b> – lettigati)	154	3.689	Dal lunedì al sabato, anche festivi (esclusi Natale e Capodanno, in questi casi con recupero la domenica successiva) trattamento erogato indicativamente su tre turni: - dalle ore 7.30 alle ore 12.00; - dalle ore 13.30 alle ore 17.00; - dalle ore 17.00.00 alle ore 20.00.
TRASPORTI SANITARI E NON SANITARI DI DETENUTI <b>CASA CIRCONDARIALE DI BIELLA</b> , IN PARTICOLARI CONDIZIONI CLINICHE GIUSTIFICANTI UN TRASPORTO PRESSO ALTRE STRUTTURE PENITENZIARIE, OSPEDALIERE, AULE DI GIUSTIZIA ETC.	19	3.111	Indicativamente i servizi di trasporto possono essere richiesti dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni feriali.
TRASPORTO IN AMBULANZA PER PERSONE NON ALTRIMENTI TRASPORTABILI, PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE NON DIRETTAMENTE EROGABILI IN PRESIDIO SOCIO-SANITARIO, O PER RICOVERI OSPEDALIERO PROGRAMMATI di <b>pazienti con rilievo sanitario ai sensi della DGR 45-4248/2012 e 85-6287/2013/CAVS</b>	63	2.727	Indicativamente i servizi di trasporto possono essere richiesti dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni feriali.
TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO PRESSO IL <b>DSM</b>	16	1.621	Indicativamente i servizi di trasporto possono essere richiesti dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni feriali.
<b>TOTALE</b>	<b>12.665</b>	<b>340.661</b>	<b>Ore di servizio stimate: 10.181</b>

Per i trasporti di cui al p. A) l'OdV convenzionata dovrà garantire i servizi nei modi e nei tempi in precedenza concordati con il personale dell'ASL BI di norma con almeno 24 ore di preavviso, è necessario che l'orario definito venga osservato sempre con la massima precisione.

È prevista la possibilità **in casi eccezionali** che il servizio non venga prenotato, in questi casi l'esecuzione del suddetto trasporto deve avvenire entro 60 minuti dalla chiamata.

**Tabella B. SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO INTEROSPEDALIERO ORDINARIO PROGRAMMATO ED IN REGIME DI URGENZA E TRASPORTO NON SANITARIO DI CAMPIONI BIOLOGICI E MATERIALI VARI.**

Tipologia di trasporto	N. trasporti da effettuare su base annua	KM stimati	Modalità effettuazione del servizio
TRASPORTO SANITARIO INTEROSPEDALIERO PROGRAMMATO DEI DEGENTI RICHIESTO DA PS O ALTRA STRUTTURA OSPEDALIERA DELL'ASL BI PRESSO ALTRE STRUTTURE SANITARIE	1.059	99.270	Indicativamente si richiede impegno orario di 10 ore dal lunedì al venerdì (dalle ore 8.00 alle ore 18.00) e il sabato e la domenica di 6 ore (dalle ore 10.00 alle ore 16.00).
TRASPORTO SANITARIO INTEROSPEDALIERO SECONDARIO URGENTE E IL TRASPORTO LEGATO ALL'ATTIVITÀ DI TRAPIANTO D'ORGANI (SE NON GESTITO DAL 118)	100	16.000	Indicativamente si richiede impegno orario di 10 ore dal lunedì al venerdì (dalle ore 8.00 alle ore 18.00) e il sabato e la domenica di 6 ore (dalle ore 10.00 alle ore 16.00).
TRASPORTO NON SANITARIO URGENTE DI CAMPIONI BIOLOGICI (tessuti e liquidi biologici umani) MATERIALI SANITARI E NON, DA E PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ASL BI	20	4.000	Indicativamente si richiede impegno orario di 10 ore dal lunedì al venerdì (dalle ore 8.00 alle ore 18.00) e il sabato e la domenica di 6 ore (dalle ore 10.00 alle ore 16.00).
<b>TOTALE</b>	<b>1.179</b>	<b>119.270</b>	<b>Ore di servizio stimate: 4.700</b>

Per i trasporti sanitari di cui al p. B) viene richiesta ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato B alla DGR 9-8080/2024 una **POSTAZIONE FISSA** presso il P.O. dell'ASL BI (Ospedale "Degli Infermi", sito in Ponderano, via dei Ponderanesi n. 2) con n. 1 ambulanza di base attrezzata secondo normativa nazionale e regionale con il relativo equipaggio presente (l'ASL BI si riserva la possibilità di inviare in ambulanza personale medico e infermieristico quando questo fosse ritenuto necessario).

Tempi di intervento richiesti: è necessario che la presenza dell'ambulanza negli orari indicati nella tabella sia **continuativa**.

È prevista la possibilità **in casi eccezionali** che il servizio venga richiesto in orari diversi da quelli riportati in tabella, nello specifico il servizio deve essere garantito per i trasporti secondari **urgenti** in tempi non superiori a 45 minuti, trasporti ordinari non superiori a 60 minuti.

## 1. REQUISITI

Le Organizzazioni di Volontariato possono partecipare alla presente selezione secondo le modalità descritte nel paragrafo dedicato alle modalità di partecipazione.

L'aggregazione in Associazioni Temporanee di Scopo è possibile nelle forme previste dall'art. 3 dell'allegato B alla D.G.R. n. 9-8080/2024.

Le OdV in forma singola o aggregata possono partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi sopra elencati se:

1. in possesso dell'iscrizione da almeno da almeno 6 (sei) mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, s.m.i. Le OdV, già iscritte ai sensi della previgente normativa nel Registro Regionale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui art. 54 del Codice del Terzo Settore, sono comunque ammesse alla presente procedura;
2. in possesso di autorizzazione regionale al trasporto infermi ai sensi della L.R. 42/1992;
3. in possesso di requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e di cui all'art. 2382 del codice civile. Il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato dai soggetti che ricoprono cariche elettive nelle OdV;
4. non impiegano in attività di volontariato il personale avente rapporto di lavoro dipendente con l'OdV stessa o con le OdV appartenenti ad una aggregazione;
5. in regola con gli obblighi contributivi previdenziali in caso di presenza di personale dipendente;
6. *(in caso di aggregazione secondo i modelli aggregativi previsti dall'art. 3 della D.G.R. n. 9-8080/2024)* in possesso di atto pubblico di costituzione in Associazione Temporanea di Scopo o di impegno alla costituzione prima della sottoscrizione della convenzione;
7. in possesso del Codice Etico o altra documentazione nella quale vengano descritti i processi organizzativi e di trasparenza dell'OdV.

I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza per la partecipazione alla presente procedura e sono espressi con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a firma del Legale Rappresentante, con allegata copia del documento di identità in corso di validità,

## 2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza per la partecipazione alla presente procedura e sono espressi con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a firma del Legale Rappresentante, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, utilizzando il fac simile Allegato 1, che dovrà essere riportato su carta intestata dell'Organizzazione di Volontariato ed allegato al Progetto.

**In caso di partecipazione di Organizzazione di Volontariato in forma aggregata le Dichiarazioni sostitutive (Allegato 1) dovranno essere rese da ciascuna Organizzazione di volontariato interessata.**

La documentazione atta a comprovare quanto autocertificato ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'art. 1 deve essere disponibile presso la sede legale della/e Organizzazione/i di Volontariato per le verifiche.

La mancata presentazione delle autocertificazioni da parte delle Organizzazioni, ovvero il mancato riscontro da parte dell'Amministrazione procedente dei requisiti di accesso alla convenzione costituisce motivo di esclusione dalla procedura.

Questa Azienda, qualora riscontri l'incompleta compilazione da parte dell'Organizzazione dell'Allegato 1

al presente Avviso, richiederà per iscritto l'integrazione delle dichiarazioni mancanti, assegnando un termine perentorio trascorso il quale verrà formalmente comunicata l'esclusione dalla procedura.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Organizzazione ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, la medesima Organizzazione decade dai benefici eventualmente conseguenti alla Convenzione stipulata sulla base della o delle dichiarazioni non veritiere.

La sussistenza dei requisiti indicati al punto 3) in caso di presenza di condanne subite dal Legale Rappresentante, verrà valutata sulla base della concreta incidenza del/dei reato/reati sulla moralità professionale in relazione all'attività conseguente alla carica assunta nell'Organizzazione.

Eventuali provvedimenti di riabilitazione emanati dall'A.G. comportano il venir meno della valutazione d'incidenza del reato sul requisito di moralità ed onorabilità.

### 3. PROGETTO

Le OdV interessate al convenzionamento dovranno presentare un Progetto descrittivo di gestione per le attività di trasporto riportate nelle tabelle A) e B) del presente avviso, dando evidenza di attitudine e capacità di gestione di tale servizio.

Il progetto per la partecipazione all'affidamento dovrà essere redatto utilizzando lo schema allegato al presente avviso (**Allegato 2**), che dovrà essere riportato su carta intestata dell'Associazione e sottoscritto dal Legale Rappresentante con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Il Progetto per la partecipazione alla selezione dovrà essere compilato in tutte le sue parti, dando evidenza esplicita anche nel caso di mancato possesso del requisito oggetto di valutazione.

Questa Azienda, qualora riscontri l'incompleta presentazione del Progetto richiederà per iscritto l'integrazione delle informazioni mancanti, assegnando un termine perentorio trascorso il quale verrà formalmente comunicata l'esclusione dalla procedura.

Tutti gli elementi evidenziati nel Progetto dovranno essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relativo alle informazioni ivi contenute, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

### 4. PREVENTIVO DI COSTO

Il Progetto dovrà, inoltre, essere corredato da "**preventivo di costo**" certificato da un Revisore Legale iscritto al Registro istituito presso il MEF, per un periodo non superiore a due anni, il preventivo di costo deve essere redatto con criteri di coerenza e congruità nei limiti delle voci e dei relativi tetti massimi di costo definiti dell'Accordo approvato con DGR n. 9-8080/2024.

Il preventivo di costo vincola le parti (ASL BI e OdV convenzionata) per quello che riguarda l'erogazione dei rimborsi nel corso dell'anno. Eventuali variazioni di costo che dovessero verificarsi in corso d'anno, verranno evidenziate nei documenti contabili dell'OdV in ambito di consuntivo.

**In caso di partecipazione di più Associazioni in forma aggregata dovrà essere presentato un unico progetto ed un unico preventivo dei costi.**

### 5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le Organizzazioni interessate dovranno far pervenire, un **plico sigillato** riportante all'esterno le informazioni relative all'Organizzazione di Volontariato (denominazione, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e la dicitura "**Procedura di selezione per l'affidamento in convenzione alle**

## **organizzazioni di volontariato delle attività di trasporto sanitario – triennio 2024 – 2026”.**

Il plico dovrà contenere:

1. la Domanda di partecipazione (Allegato 1) sottoscritta dal Legale Rappresentante,
2. lo schema “Progetto Descrittivo di gestione delle attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione cure” (Allegato 2) sottoscritto dal Legale Rappresentante;
3. ad integrazione dell’Allegato 2:
  - a. elenco nominativo relativo ai volontari contenente nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita e dati sulla formazione posseduta;
  - b. copia della carta di circolazione di ogni mezzo (ambulanze, automediche, idroambulanze) a disposizione dell’OdV e di ogni mezzo disponibile per la Convenzione.
4. **in altra busta chiusa inserita all’interno del plico**, il preventivo certificato (Allegato 3)
5. **tutta la documentazione di cui sopra in formato digitale su idoneo supporto** (es. chiavetta USB o CD-ROM).

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

In caso di manifestazione di interesse da parte di più Organizzazioni di Volontariato in forma aggregata tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire in un unico plico.

Il plico dovrà essere recapitato all’**Azienda Sanitaria Locale BI di Biella, sita in Via dei Ponderanesi, 2 - 13894 Ponderano (BI)** entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno venerdì 14 GIUGNO 2024.**

Il plico potrà essere consegnato a mano (lunedì – venerdì 8,30-15,30) o inviato mediante corriere o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico; per le domande spedite per posta (raccomandata) vale la data e l’ora di acquisizione al protocollo dell’ASL BI. **Non potrà essere effettuato l’invio a mezzo PEC.**

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non si terrà conto dei progetti che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda successivamente al termine di scadenza, anche se inoltrate a mezzo del servizio postale, pertanto non fa fede il timbro postale.

## **6. MODALITA’ DI SELEZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di legge, la valutazione qualitativa dei progetti ed economica del preventivo verrà effettuata da apposita Commissione di valutazione composta da 3 componenti ai fini della scelta dell’Organizzazione di Volontariato da convenzionare.

### **6.a. Valutazione qualitativa**

La Commissione di valutazione procederà, in sedute riservate, alla verifica della completezza della documentazione presentata, del possesso dei requisiti previsti e alla valutazione qualitativa dei progetti e all’approvazione dei preventivi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente avviso.

La valutazione di qualità viene effettuata sulla base dei sottoelencati criteri fino al raggiungimento del

punteggio massimo di 70/100.

### **a - Valutazione delle risorse di volontariato totali (10 punti)**

Al numero dei volontari totali dell'OdV alla data di presentazione del Progetto, verrà assegnato un punteggio massimo di **10 punti**, sulla base della seguente formula di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. Volontari dell'OdV valutata}}{\text{nr. Volontari dell'OdV con il maggior numero}}$$

In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero dei volontari delle OdV aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in OdV concorrenti non sarà conteggiato in nessuna delle stesse. Qualora lo stesso volontario sia iscritto in più OdV aggregate sarà conteggiato una sola volta.

### **b - Valutazione delle risorse di volontariato formate (10 punti)**

Al numero dei volontari formati al trasporto o con formazione superiore dell'OdV alla data di presentazione del Progetto, verrà assegnato un punteggio massimo di **10 punti**, sulla base della seguente formula di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. Volontari dell'OdV valutata}}{\text{nr. Volontari dell'OdV con il maggior numero}}$$

In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero dei volontari formati delle OdV aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in OdV concorrenti non sarà conteggiato in nessuna delle stesse. Qualora lo stesso volontario sia iscritto in più OdV aggregate sarà conteggiato una sola volta.

Per le precedenti lettere a) e b) l'Associazione dovrà presentare l'elenco dei volontari contenente nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, corsi di formazione effettuati.

### **c - Valutazione delle risorse materiali, di evidente utilità, dell'Associazione (5 punti)**

**1 punto (fino ad un massimo di 5 punti)** per ognuno dei seguenti spazi con le seguenti destinazioni d'uso:

- Autorimessa, risultante dalla documentazione per l'autorizzazione sanitaria;
- Locali dedicati all'aggregazione per il proprio personale ad esclusione di quelli destinati ad ospitare il personale in servizio attivo;
- Aule di formazione dedicate;
- Ufficio dedicato alle attività amministrative con accessibilità regolamentata ai fini del rispetto della normativa sulla privacy;
- Spazio dedicato allo stoccaggio del materiale di consumo.

**d - Valutazione delle risorse materiali: ambulanze, automediche, autovetture e idroambulanze (10 punti)**

**1 punto (fino ad un massimo di 10 punti)** per ogni ambulanza, automedica, autovettura e idroambulanze immatricolata come mezzo di soccorso o trasporto sanitario secondo le normative vigenti, in possesso di idoneità sanitaria, ove prevista, e autovettura con data di prima immatricolazione nei cinque anni precedenti la data di presentazione del progetto.

In caso di aggregazioni tra OdV, il numero di mezzi di ogni OdV deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 * (H^1 / H^t) + A^2 * (H^2 / H^t) + \dots$$

A<sup>1</sup> numero automezzi OdV 1

A<sup>2</sup> numero automezzi OdV 2

H<sup>1</sup> numero ore impiegate da OdV 1

H<sup>2</sup> numero ore impiegate da OdV 2

H<sup>t</sup> numero ore totali per la convenzione

**e - Valutazione delle risorse materiali ambulanze, automediche, autovetture e idroambulanze disponibili per la convenzione (5 punti)**

**1 punto** per ogni ambulanza, automedica, autovettura e idroambulanze immatricolata come mezzo di soccorso o trasporto sanitario secondo le normative vigenti, in possesso di idoneità sanitaria, ove prevista, e autovettura, escluse quelle destinate ad altre convenzioni continuative di emergenza e urgenza.

In caso di aggregazioni tra OdV, il numero di mezzi di ogni OdV deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 * (H^1 / H^t) + A^2 * (H^2 / H^t) + \dots$$

A<sup>1</sup> numero automezzi OdV 1

A<sup>2</sup> numero automezzi OdV 2

H<sup>1</sup> numero ore impiegate da OdV 1

H<sup>2</sup> numero ore impiegate da OdV 2

H<sup>t</sup> numero ore totali per la convenzione

Per le precedenti lettere d) e e) l'OdV dovrà produrre per ogni mezzo copia della carta di circolazione eventualmente corredata dal titolo di possesso se il mezzo risulta intestato a terzi.

**f - Valutazione dell'esperienza maturata: servizi totali (12,5 punti)**

**Un massimo di 12,5 punti** vengono attribuiti in base al numero dei servizi totali effettuati negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione. In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero medio di servizi totali delle OdV aggregate, rapportando il totale dei servizi delle OdV aggregate rispetto al numero totale delle OdV aggregate (TOTALE SERVIZI IN CONVENZIONE / NUMERO TOTALE DELLE ODV).



Il calcolo viene effettuato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 12,5 \times \frac{\text{nr. Servizi totali dell'ODV}}{\text{nr. Servizi dell'OdV con il maggior numero di servizi totali}}$$

#### **g - Valutazione dell'esperienza maturata: servizi in convenzione (12,5 punti)**

Un massimo di **12,5 punti** viene attribuito in base al numero dei servizi svolti per convenzioni di trasporti interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione cure negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione.

In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero medio di servizi in convenzione delle OdV aggregate, rapportando il totale dei servizi in convenzione delle OdV aggregate rispetto al numero totale delle OdV aggregate (TOTALE SERVIZI IN CONVENZIONE / NUMERO TOTALE DELLE ODV)

Il calcolo viene effettuato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 12,5 \times \frac{\text{nr. Servizi di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione cure in convenzione dell'ODV}}{\text{nr. Servizi di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione cure dell'OdV con il maggior numero di servizi in convenzione.}}$$

#### **h - Valutazione dell'esperienza maturata: anni di costituzione (5 punti)**

Un massimo di **5 punti** vengono attribuiti in base all'anno di costituzione, sulla base della seguente formula (in caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolata l'anzianità media delle OdV aggregate, rapportando il totale degli anni di fondazione delle OdV aggregate rispetto al numero totale delle OdV aggregate):

$$\text{Punteggio} = 5 \times \frac{\text{anni dalla costituzione dell'OdV}}{\text{anni dell'OdV con il maggior numero di anni}}$$

Tutti i requisiti previsti dai punti di cui sopra devono essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e sono verificati dalla Commissione di Valutazione dell'ASL BI.

#### **6.b. Valutazione economica**

Terminata la fase di valutazione qualitativa dei Progetti presentati, la Commissione di valutazione procederà all'apertura delle rispettive buste contenenti i preventivi di costo e certificati da un Revisore Legale iscritto al Registro istituito presso il MEF.

La Commissione di valutazione procederà alla valutazione del preventivo rispetto agli standard di riferimento, come da tabella sotto riportata, nei seguenti casi:

- 1) progetti che raggiungono un punteggio complessivo della valutazione tecnica con scostamento inferiore di 5 punti rispetto al punteggio maggiore;

- 2) progetto che raggiunga un punteggio complessivo della valutazione tecnica superiore di 5 punti rispetto agli altri Progetti;
- 3) unico progetto presentato.

**STANDARD DI RIFERIMENTO - (v. allegato B1 alla DGR n. 9-8080 del 15.01.2024)**

Determinante di costo	Standard di riferimento
Leasing / Noleggio a lungo termine	Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione (Euro 85.000 oltre IVA)
Utilizzo di mezzi sostitutivi in caso di fermo tecnico mezzo titolare nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punti 1	Nel limite del tetto di spesa riconoscibile
Manutenzione straordinaria	Non previsto
Utenze	acqua, gas/riscaldamento, energia elettrica, telefonia
Numero di ore del personale dipendente a rimborso	Nel caso di adozione del sistema previsto all'art. 5 punto 1: limite massimo pari a 9.560 ore con equipaggio composto da due unità. Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 2: numero di ore concordate con l'Azienda convenzionante.
Costo orario della retribuzione per singolo dipendente come da inquadramento contrattuale (categoria C) oltre oneri a carico datore di lavoro (oneri previdenziali – IRAP - INAIL)	CCNL ANPAS, Misericordia e CRI - Specifica delle voci retributive annue – Tredicesima mensilità – Oneri carico datore di lavoro – quota TFR – Costo sorveglianza sanitaria
Numero di dipendenti con mansioni amministrative e di coordinamento	Numero di servizi complessivi dell'OdV o dell'aggregazione
Rimborso di spese per avvicendamento volontari	Deliberazione dell'organo direttivo dell'OdV sulle modalità di rimborso e modalità di tracciabilità degli stessi.
Pasti	Quota percentuale del numero di ore prestate dal personale volontario rispetto al totale delle ore svolte dal personale (dipendente e volontario) per la postazione e tetto di spesa riconoscibile dall'Accordo approvato con DGR 9-8080 del 15.01.2024.
Divise	Nel limite massimo di spesa previsto dall'Accordo approvato con DGR 9-8080 del 15.01.2024.
Spese postali	Nel limite di spesa previsto dall'Accordo approvato con DGR 9-8080 del 15.01.2024.

Determinante di costo	Standard di riferimento
Cancelleria	Nel limite massimo di spesa previsto dall'Accordo approvato con DGR 9-8080 del 15.01.2024
Quote di ammortamento	Nel limite dell'aliquota prevista dall'Accordo approvato con DGR 9-8080 del 15.01.2024
Quota annuale di ammortamento mezzo titolare al netto di eventuali contributi finalizzati all'acquisto II III e IV anno	Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione (Euro 21.205,00)
Quota annuale di ammortamento mezzo titolare al netto di eventuali contributi finalizzati ed IVA I e V anno	Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione (Euro 10.625,00)

I preventivi riferiti ai progetti di cui sopra caso 2) e 3), qualora non siano congrui rispetto agli standard verranno ricondotti dall'Azienda, prima dell'assegnazione, nei limiti previsti dagli standard di riferimento.

Nel caso 1) qualora i preventivi non siano congrui rispetto agli standard verranno ricondotti dall'Azienda, prima della valutazione comparativa, nei limiti previsti dagli standard di riferimento.

Nella comparazione il punteggio, fino ad un massimo di 30 punti, verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio assegnato} = 30 \times \frac{\text{preventivo minimo presentato}}{\text{preventivo in valutazione}}$$

## 7. ASSEGNAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'ASL BI procederà all'assegnazione della convenzione all'OdV che otterrà il punteggio più alto derivante dalla somma delle due valutazioni (valutazione qualitativa + valutazione economica).

Nel caso di parità di punteggio, dato dalla somma dalle due valutazione, prevale il Progetto che ottiene il punteggio più elevato nella valutazione qualitativa.

La Commissione di valutazione redigerà apposito verbale nel quale darà evidenza delle valutazioni qualitative ed economiche effettuate.

## 8. INFORMAZIONI /CHIARIMENTI

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Fanny Gulmini.

Si precisa che eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente procedura di selezione potranno essere richiesti all'indirizzo PEC [ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it](mailto:ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it) almeno 10 gg. lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dei Progetti. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet: <https://www.aslbi.piemonte.it/> sezione - <https://aslbi.piemonte.it/utilita/avvisi-bandi-di-gara/> e nell'area "Amministrazione Trasparente" [altri-contenuti/altri-contenuti-dati-ulteriori/Avvisi convenzioni Terzo](#)

Settore.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'ASL BI, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

## **10. NOMINA RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016 le Organizzazioni di Volontariato assegnatarie delle Convenzioni saranno nominate Responsabili per il Trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art 28 REG UE 2016/679 come di seguito specificato (sottoscrizione "Lettera di Nomina del Responsabile del Trattamento Esterno" - Allegato 4).

Le parti della presente convenzione sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, l'Organizzazione per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione dell'attività di trasporto in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.lgs. 196/2003 e ss.mm. ii. a tutte le prescrizioni contenute nella "Lettera di Nomina".

## **11. DISPOSIZIONI FINALI**

L'invio da parte dell'Organizzazione di Volontariato della richiesta di partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo l'ASL BI all'affidamento della Convenzione.

La presentazione del Progetto implica, per le OdV partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente avviso.

La partecipazione alla selezione vincola l'OdV assegnataria all'accettazione della Convenzione per l'affidamento dei trasporti sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione cure (Allegato 5).

L'ASL BI si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza di non procedere alla stipula della Convenzione, senza che l'Organizzazione di Volontariato possa pretendere indennizzi, rimborsi spese o altro.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia all'Accordo Regionale

approvato con D.G.R. n. 9-80801 del 15.01.2024 al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia inclusa la L. 241/90 s.m.i.

## 12. ALLEGATI

- Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione
- Allegato 2 Schema Progetto descrittivo di gestione
- Allegato 3 Schema Preventivo
- Allegato 4 Lettera di nomina del Responsabile del trattamento esterno - ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016;
- Allegato 5 Bozza “Convenzione tra ASL BI e OdV per le attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione cure”.

**Spett.le**  
**Azienda Sanitaria Locale BI di Biella**  
**Via dei Ponderanesi, 2**  
**13785 – Ponderano (BI)**

**Oggetto:** Domanda di partecipazione all'Avviso di selezione per l'affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato delle attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure \_ triennio 2024 – 2026" - **Deliberazione ASL BI n. 218 del 23.04.2024.**

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) .....  
nato/a a ..... il ..... residente a .....  
via .....  
in qualità di .....  
dell'Organizzazione di Volontariato.....  
PEC..... mail.....

**CHIEDE**

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all'oggetto (*selezionare l'opzione desiderata*)

- in forma singola
- in forma aggregata con....., il cui mandatario è ....

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate,

**\*DICHIARA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.:

Di avere la qualità di Legale Rappresentante della seguente Organizzazione di Volontariato:

.....  
con sede legale .....  
Codice fiscale.....  
Partita IVA.....  
con sede operativa principale in .....  
con provvedimento di autorizzazione n. .... del .....  
con sede operativa secondaria .....  
con provvedimento di autorizzazione n. .... del .....

- ✓ di essere in possesso dell'iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. n.117/2017, e smi, n.....del ....., ovvero di essere già iscritta ai sensi della previgente normativa nel Registro regionale del Volontariato n.....del ..... e coinvolta nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del CTS;
- ✓ di essere in possesso di autorizzazione Regionale al trasporto degli infermi ai sensi del L.R.42/92 – con autorizzazione n. ....del .....
- ✓ di essere in possesso dei requisiti di moralità ed onorabilità con particolare riferimento art. 56 comma 3 CTS;

✓ che i soggetti che ricoprono cariche elettive nell'OdV sono:

.....  
.....  
.....

- ✓ di allegare alla presente le dichiarazioni dei suddetti soggetti in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e di cui all'art. 2382 del codice civile;
- ✓ che il personale dipendente con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione di Volontariato, non presta la propria attività volontaria come Volontario ai sensi dell'art. 2 c. 4. DGR n. 9-8080 del 15.01.2024;
- ✓ che il personale ad eccezione di quello Volontario e dei giovani in servizio civile, è assunto con regolare contratto previsto dal CCNL..... (ANPAS, Misericordia e CRI) di cui sono rispettate le norme e che per il medesimo sono assolti gli obblighi contributivi previsti e conseguentemente non vi è alcun ricorso a forme di collaborazioni irregolari;
- ✓ (in caso di aggregazione) di aver costituito con atto pubblico .....del ..... un Accordo di collaborazione/Mandato collettivo speciale di rappresentanza una Associazione Temporanea di scopo secondo i modelli aggregativi previsti dall'art. 3 dell'All B della DGR n. 9-8080 del 15.01.2024;
- ✓ (in caso di aggregazione) di impegnarsi a costituire entro la sottoscrizione della Convenzione di cui all'Avviso di cui alla Deliberazione n 218 del 23.04.2024, un Accordo di collaborazione/Mandato collettivo speciale di rappresentanza una Associazione Temporanea di scopo secondo i modelli aggregativi previsti dall'art. 3 dell'All B della DGR n. 9-8080 del 15.01.2024;
- ✓ che l'OdV ha adottato il Codice Etico /altra documentazione contenente principi etici regole comportamentali procedure responsabili e trasparenti di gestione dell'ODV e che provvede ad informare dei contenuti coloro che operano a qualsiasi titolo con l'OdV stessa;

Data.....

\*\* Firma leggibile del dichiarante.....

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. ii. e art. 13 del Reg. UE 2016/679:**

Dichiara in ultimo di essere informato/a che i suoi dati personali saranno trattati, in conformità al D.lgs. 196/2003 e ss.mm. ii. e del Reg. UE 2016/679 dall'ASL BI esclusivamente ai fini del presente procedimento.

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'ASL BI, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt 15 e ss. del Regolamento).

Per l'esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento all'indirizzo PEC: [ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it](mailto:ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it).

In particolare, i diritti sono esercitabili specificando l'oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare ed allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

\* In caso di partecipazione di Organizzazione di Volontariato in forma aggregata le dichiarazioni sostitutive ALL.1 dovranno essere rese da ciascuna Organizzazione di volontariato interessata.

\*\* Allegare copia del Documento di identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000.

# MODELLO DICHIARAZIONI EX ART. 94 e 95 DEL D.LGS 36/2023 e ART. 2382 C.C.

*(da compilare a cura di ogni persona che ricopre cariche elettive nell'OdV)*

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) .....  
nato/a a ..... il ..... residente a .....  
via .....  
in possesso del documento in corso di validità <sup>(1)</sup> .....n. ....  
in qualità di <sup>(2)</sup> .....  
dell'Organizzazione di Volontariato.....  
PEC..... TEL.....

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.

## DICHIARA

di non trovarsi nelle cause di esclusione automatica dalla partecipazione ad una procedura elencante nell'art. 94 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, ovvero che nei propri confronti e, nei limiti di quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26.07.1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

di non trovarsi nelle cause di esclusione automatica dalla partecipazione ad una procedura elencante nell'art. 94 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, ovvero:

- che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto



previsto dagli articoli 88, comma 4- bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

di non trovarsi nelle cause di esclusione automatica dalla partecipazione ad una procedura elencante nell'art. **94** comma **5** del D. Lgs. 36/2023, ovvero:

a) operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato Articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

di non trovarsi nelle cause di esclusione automatica dalla partecipazione ad una procedura elencante nell'art. **94** comma **6** del D. Lgs. 36/2023, ovvero:

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (cfr. Allegato II.10 al d.lgs.36/2023);

di non trovarsi nelle cause di esclusione non automatica dalla partecipazione ad una procedura elencante nell'art. **95** comma **1** del D. Lgs. 36/2023, ovvero:

a) gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

- c) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  - d) rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
  - e) abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati;
- di non trovarsi nelle cause di esclusione non automatica dalla partecipazione ad una procedura elencante nell'art. **95** comma **2** del D. Lgs. 36/2023, ovvero:
- non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali (costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 al d.lgs.36/2023);

## DICHIARA

### Altresi

l'inesistenza in capo al sottoscritto delle cause di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di amministratore previste dall'articolo **2382** del Codice Civile<sup>(3)</sup>.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma leggibile del dichiarante \_\_\_\_\_

(1) Allegare copia del Documento di identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000

(2) **Soggetti che ricoprono cariche elettive nell'OdV.** (es. il Presidente/ Vicepresidente del Consiglio Direttivo e Consiglieri).

(3) **Art. 2382 C.C. \_Cause di ineleggibilità e di decadenza.** Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**SCHEMA PROGETTO DESCRITTIVO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO INTEROSPEDALIERO ORDINARIO PROGRAMMATO ED IN REGIME DI URGENZA, TRASPORTO SANITARIO PER DIALISI, TRASPORTO SANITARIO SU PATOLOGIE AUTORIZZABILI E CONTINUAZIONE DI CURE – TRIENNIO 2024-2026** (da redigere e sottoscrivere congiuntamente nel caso di aggregazione di più OdV)

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) .....  
 nato/a a ..... il .....  
 residente a ..... via ..... in  
 qualità di .....  
 dell'Organizzazione di Volontariato.....

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/200, ai sensi e per gli effetti degli art. 38, 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità, **ai fini della partecipazione all'Avviso di selezione di cui alla Delibera n. ....**

**DICHIARA**

**a) Risorse di volontariato totali**

<p>Numero dei volontari totali dell'Organizzazione di Volontariato alla data di presentazione del Progetto.</p> <p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>in caso di aggregazione di più OdV e necessario indicare per ogni volontario il nominativo dell'OdV a cui è iscritto (anche più di una).</i></li> <li>- <i>unitamente al numero dei volontari dovrà essere presentato un elenco nominativo relativo ai volontari conteggiati nei numeri di cui sopra contenente nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, formazione posseduta.</i></li> </ul>	
---	--

**b) Risorse di volontariato formate**

<p>Numero dei volontari formati al trasporto o con formazione superiore dell'OdV alla data di presentazione del Progetto.</p> <p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>in caso di aggregazione di più OdV e necessario indicare per ogni volontario il nominativo dell'OdV a cui è iscritto (anche più di una).</i></li> <li>- <i>unitamente al numero dei volontari dovrà essere presentato un elenco nominativo relativo ai volontari conteggiati nei numeri di cui sopra contenente nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, formazione posseduta.</i></li> </ul>	
---	--

**c) - Risorse materiali, di evidente utilità, dell'OdV**

Autorimessa, risultante dalla documentazione per l'autorizzazione sanitaria	SI/NO
Locali dedicati all'aggregazione per il proprio personale ad esclusione di quelli destinati ad ospitare il personale in servizio attivo	SI/NO
Aule di formazione dedicate	SI/NO
Ufficio dedicato alle attività amministrative con accessibilità regolamentata ai fini del rispetto della normativa sulla privacy	SI/NO
Spazio dedicato allo stoccaggio del materiale di consumo	SI/NO

**d) - Risorse materiali: autoambulanze, automediche, autovetture e idroambulanze**

<p>Numero ambulanze, automediche, idroambulanze disponibili immatricolate come mezzo di soccorso o trasporto sanitario secondo normative vigenti, in possesso di idoneità sanitaria, ove prevista, e autovettura con data di prima immatricolazione nei cinque anni precedenti la data di presentazione progetto.</p> <p>NOTE: - <i>unitamente al numero dei mezzi allegare copia della carta di circolazione di ogni mezzo</i></p>	
---	--

**e) - Risorse materiali: autoambulanze, automediche, autovetture e idroambulanze disponibili per la Convenzione**

<p>Numero ambulanze, automediche, idroambulanze disponibili immatricolate come mezzo di soccorso o trasporto sanitario secondo normative vigenti, in possesso dell'idoneità sanitaria, ove prevista, e autovettura, escluse quelle destinate ad altre convenzioni continuative di emergenza e urgenza.</p> <p>NOTE: - <i>unitamente al numero dei mezzi allegare copia della carta di circolazione di ogni mezzo</i></p>	
--	--

**f) - Esperienza maturata: servizi totali**

<p>Numero servizi totali effettuati negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione.</p> <p>NOTE: - <i>in caso di aggregazione di più OdV è necessario indicare per ogni OdV il n° totale dei servizi.</i></p>	
--	--

**g) - Esperienza maturata: servizi in Convenzione**

<p>Numero servizi svolti per convenzioni di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione.</p> <p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>in caso di aggregazione di più OdV è necessario indicare per ogni OdV il n° totale dei servizi effettuati in Convenzione.</i></li></ul>	
--	--

**h) - Esperienza maturata: anni di costituzione**

<p>Anno di costituzione.</p> <p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>in caso di aggregazione di più OdV è necessario indicare l'anno di costituzione di ogni OdV aggregata.</i></li></ul>	
---	--

Di accettare tutte le clausole, norme e condizioni contenute nell'Avviso di selezione per l'affidamento delle attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

Di impegnarsi a sottoscrivere la Convenzione di cui all'Avviso di selezione approvato con Deliberazione n. 218 del 23.04.2024.

Data ..... Firma leggibile del dichiarante (\*)

\_\_\_\_\_

\* allegare copia del Documento di identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. ii. e art. 13 del Reg. UE 2016/679:**

Dichiara in ultimo di essere informato/a che i suoi dati personali saranno trattati, in conformità al D.lgs. 196/2003 e ss.mm. ii. e del Reg. UE 2016/679 dall'ASL BI esclusivamente ai fini del presente procedimento.

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'ASL BI, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt 15 e ss. del Regolamento).

Per l'esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento all'indirizzo PEC: [ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it](mailto:ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it).

In particolare, i diritti sono esercitabili specificando l'oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare ed allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

<b>Organizzazione di Volontariato (aggregazione di più OdV) - NOMINATIVO</b>	
Esercizio finanziario anno/i max n. 2	
<b>Dati per la stipula della Convenzione di cui all'"Avviso approvato con Deliberazione n.....del .... "</b>	
<b>PREVENTIVO</b>	
N. volontari totali iscritti all'associazione come da registro	
Totale ore effettuate dai volontari per la Convenzione	
N. volontari in servizio per la convenzione	
N. volontari servizio civile nazionale in servizio per la Convenzione	
N. dipendenti dell'associazione come da libro unico	
N. dipendenti ausiliari/barellieri in servizio per la Convenzione	
N. ore contrattuali dipendenti autisti/barellieri	
N.ore svolte dai dipendenti autisti/barellieri per la Convenzione	
N. dipendenti coordinatori tecnici in servizio per l'OdV	
N. ore contrattuali dipendenti coordinatori tecnici	
N. ore ripartite per i dipendenti coordinatori tecnici per la Convenzione	
N. dipendenti addetti alla logistica in servizio per l'OdV	
N. ore contrattuali dipendenti addetti alla logistica	
N. ore ripartite per i dipendenti addetti alla logistica	
N. ore ripartite per i dipendenti addetti alla logistica per la Convenzione	
N. impiegati amministrativi in servizio per l'OdV	
N.ore contrattuali dipendenti impiegati amministrativi	
N. ore ripartite per i dipendenti impiegati amministrativi per la Convenzione	
N. dipendenti coordinatori amministrativi in servizio per l'OdV	
N. ore contrattuali dipendenti coordinatori amministrativi in servizio	
N. ore ripartite per in dipendenti coordinatori amministrativi per la Convenzione	
Totale km percorsi nell'anno dall'OdV	
Totale Km percorsi nell'anno per la Convenzione	
Totale servizi svolti nell'anno dall'OdV	
Totale servizi svolti nell'anno per la Convenzione	
Mq. Locali sede dell'OdV	
Mq. Locali sede dedicati alla postazione	
Mq. ricovero mezzi e magazzini	
Mq. ricovero mezzi e magazzini dedicati alla postazione	
N.B. Per l'indicazione del numero di personale dipendente, in caso di contratto part time, inserire i decimali calcolati sulle ore del contratto.	

**PREVENTIVO DI COSTO**

ALL.3

CERTIFICATO DA REVISORE LEGALE NON SUPERIORE A DUE ANNI

**RIEPILOGO**

<b>1</b>	<b>MEZZI</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1.1	Leasing		
1.2	Assicurazione		
1.3	Manutenzione ordinaria		
1.4	Manutenzione straordinaria		
1.5	Pulizia e disinfezione		
1.6	Carburante e additivi		
1.7	Interessi passivi da finanziamento/ leasing/ noleggio a lungo termine		
1.8	Altri costi mezzi		

<b>2</b>	<b>ATTREZZATURA E PRESIDI SANITARI IN DOTAZIONE AI MEZZI</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
2.1	Manutenzione attrezzatura sanitaria		
2.2	Leasing attrezzatura sanitaria		

**n.b.** è prevista manutenzione straordinaria solo previa autorizzazione

<b>3</b>	<b>RADIOCOLLEGAMENTI E TELECOMUNICAZIONI</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
3.1	Manutenzione apparati radio		
3.2	Canone locazione e manutenzione ponti radio		

<b>4</b>	<b>COSTI GESTIONE STRUTTURA</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
4.1	Locazione		
4.2	Pulizia e disinfezione sede		
4.3	Spese condominiali		
4.4	Gas		
4.5	Riscaldamento		
4.6	Utenze telefoniche		
4.7	Energia elettrica		
4.8	Acqua		
4.9	Manutenzione ordinaria sede		
4.10	Assicurazione sede		
4.11	Imposte e tasse inerenti la sede		
4.12	Utenze (altre o generiche)a consuntivo in dettaglio		

<b>5</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
5.1	Personale dipendentedell'OdV (autisti e barellieri)		
5.2	Personale dipendente dell'OdV (coord.tecnici)		
5.3	Personale dipendente dell'OdV (pulizia e disinfezione)		
5.4	Personale dipendente dell'OdV (logistica) - n.1		
5.5	Personale dipendente dell'OdV (amministrativo e tecnico)		
5.6	Persona dipendente dell'OdV ( coord. Amministrativo) - n.1		
5.7	Consulente lavoro		
5.8	Volontari spese pasti dipendenti		
5.9	Volontari rimborso spese		
5.10	Volontari spese pasti		

**PREVENTIVO DI COSTO**

ALL.3

CERTIFICATO DA REVISORE LEGALE NON SUPERIORE A DUE ANNI

5.11	volontari rimborso spese viaggio		
5.12	Formazione DAE - Retraining		
5.13	Formazione trasporto Infermi SARA		
5.14	Servizio civile spese pasti		
5.15	Divise personale ODV		

<b>6</b>	<b>MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
6.1	Materiale Sanitario di consumo approvvigionamento		
6.2	Ossigeno		

<b>7</b>	<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
7.1	Spese postali		
7.2	Imposte e tasse		
7.3	Sconti ed abbuoni passivi		
7.4	Cancelleria		
7.5	Canoni manutenzione vari (specificare)		
7.6	Emolumenti Revisori dei contiConsulenze		
7.7	Consulenze (es. D.Lgs 81/08 smi/Regolamento UE Privacy)		

n.b. costi concordati in precedenza con l'Azienda Convenzionata

<b>8</b>	<b>QUOTE DI AMMORTAMENTO</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
8.1	Automezzi		
8.2	Arredamenti		
8.3	Macchine d'Ufficio		
8.4	Impianti radio		
8.5	Attrezzature ambulanze		
8.6	Hardware		
8.7	Software		
8.8	Fabbricati e Capannoni		
8.9	Costi pluriennali ristrutturazione sede		

<b>9</b>	<b>BENI STRUMENTALI INFERIORI A 516,00</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
9.1	Beni strumentali inferiori a 516,00		

n.b. costi approvati nel preventivo oppure autorizzati in corso d'anno

<b>10</b>	<b>ALTRI COSTI</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
10.1	Oneri bancari e interessi		

<b>TOTALE</b>		
---------------	--	--



## CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

Il carattere non oneroso del servizio svolto dalle OdV è garantito dal principio del riconoscimento e del rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio oggetto delle convenzioni disciplinate dal presente accordo.

Fermi restando i principi in materia di composizione dei bilanci annuali, gli obblighi di legge in materia di tenuta delle scritture contabili, libri sociali e gli altri obblighi previsti dalle norme nazionali e regionali, a cui le Organizzazioni di volontariato sono tenute, il presente Accordo individua i criteri da utilizzarsi per riconoscere i costi effettivamente sostenuti e documentati per le attività oggetto delle convenzioni disciplinate dallo stesso onde evitare una sovra compensazione nei meccanismi di rimborso.

La rendicontazione dei costi è finalizzata alla corretta rappresentazione ed imputazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività affidate.

### *CRITERI GENERALI*

Periodo di rendicontazione: la rendicontazione è riferita all'arco temporale di validità della convenzione stipulata.

Eleggibilità del costo: attiene alla competenza economica del costo relativo al periodo di rendicontazione.

Effettività del costo: attiene al definitivo ed irrevocabile pagamento ovvero all'accertamento dell'impegno di pagamento del costo eleggibile.

Ammissibilità del costo: attiene alla coerenza tipologica dei costi presentati al rimborso secondo i seguenti requisiti:

- a) Il costo non deve essere direttamente finanziato o rimborsato a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs 165/2001;
- b) Il costo deve essere coerente e congruo con il servizio da svolgere;
- c) Il costo deve rispettare il principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicità della gestione;
- d) Il costo deve rientrare in una delle categorie previste dal presente Accordo;
- e) Il costo deve essere iscritto nella contabilità generale dell'OdV e deve essere chiaramente identificabile e distinguibile dagli altri costi;

- f) Il costo deve essere analiticamente rilevato, laddove possibile, ed imputato alle diverse attività dell'OdV in coerenza ai criteri specifici descritti nel presente documento;
- g) Il costo deve essere supportato dalle relative pezze giustificative di appoggio, documenti contabili, rientranti nel periodo di rendicontazione;
- h) Il costo deve essere sostenuto nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità;
- i) L'I.V.A. può costituire un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto e non recuperato secondo il regime I.V.A. applicabile alla singola OdV che sottoscrive la convenzione. La stessa, in sede di rendicontazione, dovrà dichiarare il proprio regime I.V.A. applicabile.

Non sono ammissibili i costi relativi a:

- a) Multe, ammende, penali e spese legali;
- b) Automobili o altri veicoli non utilizzati per il servizio oggetto della convenzione.

Il riconoscimento dei costi derivanti dall'esito di controversie legali, originate nel periodo di validità del presente Accordo, dovrà essere oggetto di apposita valutazione con l'Azienda convenzionante.

#### *DESCRIZIONE COSTI E STANDARD RELATIVI*

#### **MEZZI**

- a) Leasing / Noleggio a lungo termine
- b) Assicurazione
- c) Manutenzione ordinaria
- d) Manutenzione straordinaria
- e) Pulizia e disinfezione
- f) Carburante e additivi
- g) Interessi passivi e costi da finanziamento / leasing / noleggio a lungo termine
- h) Altri costi mezzi

L'OdV deve fornire per la postazione convenzionata idoneo mezzo con le caratteristiche previste dalla normativa nazionale, regionale e secondo quanto indicato nel presente Accordo.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 1) l'OdV individua il mezzo principale e ne comunica la targa nel preventivo. Per tale mezzo è previsto il rimborso dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), pari alla percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, qualora sia pari ad almeno il 98%, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per i costi sostenuti per le sostituzioni è previsto il rimborso calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, per le voci di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) in ogni caso nel limite di 7.000,00 euro complessivi. Tale importo è riproporzionato in base all'orario di operatività.

Per le convenzioni con articolazione oraria diversa da H24, per il mezzo principale è previsto il rimborso della percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, comprese le percorrenze per motivi logistici e rifornimento, dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h).

Nel caso in cui la percentuale chilometrica del mezzo individuato come principale, a consuntivo, sia inferiore al 98% i costi di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi per la postazione convenzionata di riferimento.

Nel caso in cui non sia individuato il mezzo principale, il rimborso dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la convenzione ed i Km totali percorsi per la convenzione di riferimento.

Il rimborso dei costi sostenuti per la voce di cui alla lettera f) è calcolato per tutti i mezzi impiegati per la postazione convenzionata di riferimento in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione stessa e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 2) è previsto il rimborso dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) rapportando i Km effettivamente percorsi per i servizi convenzionati di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, per tutti i mezzi impiegati.

Al fine di una corretta imputazione l'OdV dovrà provvedere ad una rilevazione analitica per ogni mezzo dei singoli costi sostenuti, dei Km percorsi e dei servizi effettuati per ciascuna postazione convenzionata.

a) Leasing / Noleggio a lungo termine

L'OdV può optare per la stipula di contratti di Leasing o noleggio a lungo termine, dando evidenza delle motivazioni che hanno condotto alla scelta di tali strumenti di acquisizione. In caso di contratto di leasing il valore del bene deve rientrare nei limiti previsti in caso di acquisto, ad eccezione degli interessi previsti dal contratto ed oneri accessori di stipula, che saranno rendicontati nella voce "interessi passivi" (g).

In caso di contratto di noleggio a lungo termine il valore del bene deve rientrare nei limiti previsti in caso di acquisto, ad eccezione del costo del noleggio e degli oneri accessori, che saranno rendicontati nella voce "interessi passivi" (g).

Per entrambe le tipologie contrattuali, qualora sia prevista la copertura assicurativa, il costo verrà rendicontato nella voce "Assicurazione" (b).

Per entrambe le tipologie contrattuali, qualora sia prevista la manutenzione ordinaria o straordinaria, il costo verrà rendicontato nelle corrispondenti voci (c) e (d).

Al fine di una corretta rendicontazione dei costi previsti dalle forme contrattuali di cui sopra, tali costi dovranno essere evidenziati analiticamente nel canone periodico.

L'OdV si impegna a valutare con l'Azienda l'esercizio del diritto di riscatto del mezzo.

#### b) Assicurazione

Sono riconosciuti i costi (comprese le franchigie) per le polizze di assicurazione che possono essere stipulate nelle seguenti formulazioni:

- a) RCA + Kasko con franchigia;
- b) RCA + Collisione con franchigia;
- c) RCA;

Le formulazioni di cui sopra possono includere garanzie aggiuntive con franchigia (ove prevista), quali ad esempio: copertura Ricorso Terzi, furto, incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale, tutela legale, infortuni del conducente, rinuncia alla rivalsa.

#### c) Manutenzione ordinaria

Sono riconosciuti i costi relativi agli interventi previsti dal fabbricante nel piano d'uso, le sostituzioni degli pneumatici e la manutenzione per le parti soggette a normale usura, non coperti da garanzia del fabbricante.

Per i mezzi impiegati a partire dal 6 anno di immatricolazione o oltre i 180.000 km è necessaria l'autorizzazione per interventi di costo superiore a 3.500 euro ciascuno, da parte dell'Azienda convenzionante per la quale il mezzo è utilizzato in via prioritaria al momento della richiesta (percentuale chilometrica maggiore).

Detta autorizzazione dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Azienda della documentazione completa; in assenza di risposta la richiesta verrà considerata autorizzata.

#### d) Manutenzione straordinaria

Qualora le polizze assicurative non prevedano la copertura di rischi come evidenziati nel

paragrafo assicurazione, sono ammissibili i costi relativi ad interventi di carrozzeria per usura o incidenti stradali e per manutenzione straordinaria diversa da quella prevista al punto precedente, sempre esclusi i casi di colpa grave, o nei limiti di quanto accertato dalle autorità competenti.

I costi sono riconosciuti previa autorizzazione dell'Azienda convenzionante, per la quale il mezzo è utilizzato in via prioritaria al momento della richiesta (percentuale chilometrica maggiore).

Detta autorizzazione dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Azienda della documentazione completa; in assenza di risposta la richiesta verrà considerata autorizzata.

#### e) Pulizia e disinfezione

Sono ammissibili i costi per materiale di pulizia e disinfezione mezzi in alternativa ai costi per il servizio di pulizia e disinfezione mezzi.

Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo per pulizia e disinfezione verrà attribuito in parti uguali ai mezzi impiegati in attività di soccorso e trasporto e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

#### f) Carburante e additivi

L'OdV deve provvedere alla richiesta di rimborso UTF e deve imputare i costi di carburante al netto dei rimborsi UTF incassati, in caso contrario l'azienda convenzionante ha titolo a decurtare dal rimborso un corrispettivo pari alla media annuale del rimborso UTF moltiplicato per i litri di carburante. I litri sono determinati dal rapporto tra il costo totale imputato a consuntivo ed il costo medio del carburante dell'anno di riferimento.

Per gli additivi antinquinamento, nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo per tale prodotto verrà rendicontato in base alla percentuale tra i km percorsi dal mezzo per la convenzione rispetto al totale dei km percorsi dai mezzi che utilizzano l'additivo. Il costo rendicontato non potrà superare il valore corrispondente al costo medio dell'additivo moltiplicato per il 6% dei litri di carburante.

In caso di utilizzo di mezzi ad alimentazione elettrica, nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo per l'energia utilizzata per le ricariche verrà rendicontato in base alla percentuale tra i km percorsi dal mezzo per la convenzione rispetto al totale dei km percorsi dai mezzi che utilizzano tale fonte di alimentazione.

#### g) Interessi passivi e costi per finanziamento / leasing / noleggio a lungo termine

Possono essere imputati solo per la parte inerente l'esercizio di riferimento, come rilevati dalla documentazione contrattuale.

#### h) Altri costi mezzi

I costi devono essere specificati in fase di preventivo e consuntivo. Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo verrà attribuito in parti uguali a tutti i mezzi dell'OdV e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla

base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

### **ATTREZZATURA E PRESIDII SANITARI IN DOTAZIONE AI MEZZI**

Sono riconosciuti i costi relativi alla manutenzione periodica prevista dal fabbricante per le attrezzature e i presidi in dotazione sui mezzi impiegati per la convenzione, previsti dalla normativa regionale vigente.

Sono ammissibili i costi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei presidi di cui sopra, previa autorizzazione dell'Azienda convenzionante, sempre esclusi i casi di colpa grave.

L'OdV può optare per la stipula di contratti di Leasing o noleggio operativo per le attrezzature e i presidi sanitari in dotazione al mezzo impiegato per la convenzione dando evidenza delle motivazioni che hanno condotto alla scelta di tali strumenti di acquisizione.

L'OdV si impegna a valutare con l'Azienda l'esercizio del diritto di riscatto del bene.

Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi di cui sopra per singolo mezzo, il costo complessivo verrà attribuito in parti uguali ai mezzi che hanno in dotazione le attrezzature e presidi suddetti e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

I costi sostenuti per le attrezzature e i presidi attribuiti ai mezzi sostitutivi concorrono al raggiungimento del limite di 7.000,00 euro complessivi previsto per i mezzi sostitutivi.

### **RADIOCOLLEGAMENTI E TELECOMUNICAZIONI**

Manutenzione apparati radio

Canone locazione e manutenzione ponti radio

I costi sopradescritti saranno da imputare con la stessa percentuale utilizzata per i costi dei singoli automezzi a cui fanno riferimento.

I costi comuni di canone saranno ripartiti in unità di eguale importo, tanti quanti sono gli apparati radio utilizzati per ciascuna convenzione e quindi imputati in rapporto percentuale dei chilometri percorsi.

### **COSTI GESTIONE STRUTTURA**

Sono riconoscibili i costi sostenuti per contratti di locazione, pulizia e disinfezione sede, spese condominiali, utenze (gas, riscaldamento, telefono, energia elettrica, acqua),

manutenzione ordinaria, assicurazione sede, imposte e tasse inerenti la sede.

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati, nei limiti massimi approvati in sede di preventivo, fatto salvo per i costi delle utenze, in caso di variazioni dei prezzi di riferimento, evidenziate dalle OdV in fase di rendicontazione. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

## **COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE**

Sono rendicontabili i costi sostenuti per personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato e con contratto di somministrazione lavoro.

Nel caso di utilizzo di personale con contratto di somministrazione lavoro è rendicontabile il costo esclusivamente nel limite dell'importo previsto per il corrispondente profilo dal contratto di lavoro nazionale applicato dall'OdV.

### **Personale dipendente con mansione di autista e/o barelliere**

E' rendicontabile il costo sostenuto per personale con mansioni di autista e/o barelliere corrispondente ad un monte ore lavorate pari al numero di ore indicate nel preventivo o concordate con l'Azienda convenzionante in base all'operatività.

In caso di rideterminazione in riduzione dell'operatività oraria di postazioni esistenti, potrà essere adottato un criterio diverso da quello proporzionale sopra indicato previo accordo tra le parti.

Metodo di calcolo del costo orario rendicontabile:

(RETRIBUZIONE +ONERI) totali

---

H lavorate totali

**Retribuzione** = Retribuzione contrattuale lorda annua secondo inquadramento contrattuale, quote aggiuntive di retribuzione individuali lorde annue, tredicesima mensilità, quota annua di trattamento di fine rapporto, voci stipendiali di retribuzione variabile lorda connesse al lavoro notturno, festivo e straordinario, reperibilità, assegno per nucleo familiare o quota di aggiunta di famiglia equivalenti.

**ONERI** = Oneri previdenziali e fiscali a carico del datore di lavoro (INPS, INAIL, IRAP). L'OdV deve evidenziare in un prospetto analitico per singolo dipendente gli oneri di cui sopra.

**H lavorate totali** = debito orario contrattuale annuo al netto delle ore di assenza retribuite. In caso di part time il debito orario contrattuale viene riproporzionato rispetto alla percentuale di attività.

La somma delle ore lavorate da ogni singolo dipendente non potrà superare il limite massimo di 9.560 ore per il servizio dedicato ai sensi dell'art. 5 punto 1) con equipaggio composto da due unità da garantire in forma continuativa h24 per l'intera annualità. In caso di diversa articolazione dell'orario di operatività il limite verrà rideterminato in modo proporzionale.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 2) il numero di ore lavorate massimo da parte del personale dipendente deve essere concordato tra le parti sulla base del numero e della durata dei servizi richiesti nonché del numero e tipologia di mezzi impiegati.

Unitamente ai singoli rendiconti sarà cura del soggetto convenzionato presentare schede analitiche per singolo dipendente delle ore lavorate per ciascuna postazione, del costo annuo suddiviso nelle voci stipendiali ed oneri che compongono la retribuzione come sopra dettagliata.

#### Personale amministrativo e tecnico

All'OdV potrà essere riconosciuto il costo di personale amministrativo in relazione ai servizi complessivamente svolti dall'OdV secondo lo schema indicato:

- n. 1 da 1.000 a 12.000;
- n. 2 da 12.001 a 24.000;
- n. 3 da 24.001 a 36.000;
- n. 4 da 36.001 a 48.000;
- n. 5 da 48.001 a 60.000;
- n. 6 da 60.001 a 72.000;
- n. 7 oltre 72.000

Un coordinatore amministrativo quando il numero di servizi complessivi superi numero 50.000.

L'OdV è tenuta a presentare un prospetto dal quale l'Azienda possa rilevare in modo analitico il numero dei servizi.

Inoltre, potrà essere riconosciuto il costo di personale con mansioni di coordinatore tecnico in relazione ai servizi complessivamente svolti dall'OdV o al numero di personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato e con contratto di somministrazione lavoro con mansioni di soccorritore secondo lo schema indicato:

- n. 1 da 30 a 50 unità di personale o da 10.000 a 60.000 servizi annui;
- n. 2 oltre 50 unità di personale o oltre 60.000 servizi annui.

Nel computo del personale dipendente è inoltre riconoscibile la figura di n. 1 addetto alla logistica qualora l'OdV svolga più di 60.000 servizi.



I costi per il personale amministrativo, il coordinatore amministrativo, il coordinatore tecnico e l'addetto alla logistica saranno ripartiti in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

Non potranno più essere riconosciuti i costi per personale neoassunto con mansione di addetto a pulizia e sanificazione e, pertanto, potranno essere solo rendicontati i costi di personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, con ripartizione in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

I costi sostenuti dall'OdV per la remunerazione del consulente del lavoro saranno suddivisi in parte uguale per ciascun dipendente ed imputati come previsto per la retribuzione del personale stesso.

Relativamente al costo per il pasto del personale dipendente è riconoscibile 1 pasto al giorno purché il turno di lavoro sia superiore alle 6 ore e nel limite massimo di 7,00 euro per pasto.

Unitamente al preventivo ed al consuntivo sarà sempre cura dell'OdV trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente in servizio per la convenzione di riferimento con la descrizione del livello di inquadramento contrattuale e della mansione svolta

#### Personale Volontario

##### Pasti volontari

Qualora l'Azienda convenzionante non provveda direttamente, per ogni postazione convenzionata H/24 saranno riconoscibili i seguenti rimborsi documentati per i pasti dei volontari, nel limite massimo di 7,00 euro per pasto:

- Postazione con ambulanza: 4 pasti al giorno
- Postazione con autovettura: 2 pasti al giorno

Detto rimborso sarà proporzionalmente ridotto qualora l'OdV faccia ricorso a personale dipendente con mansioni di autista e/o barelliere, riportando l'utilizzo orario del dipendente al numero massimo dei pasti riconoscibili (n. 1460 pasti anno).

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di pasti deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

##### Rimborsi spese viaggio

Saranno unicamente rimborsati i costi dei volontari inerenti eventuali percorrenze chilometriche effettuate con automezzo proprio da/per l'abitazione per/da il luogo di presa

servizio dietro autorizzazione scritta dell'Organo Direttivo dell'OdV, previa segnalazione all'Azienda convenzionante, e nella misura di 1/5 del costo del carburante per ogni Km percorso da sommarsi agli eventuali pedaggi autostradali. Sarà cura dell'OdV convenzionata predisporre idonea documentazione analitica e nominativa di detti rimborsi.

I costi saranno imputati direttamente a ciascuna postazione convenzionata in relazione all'effettivo turno svolto presso la postazione stessa.

### Formazione

I costi relativi ai corsi trasporto infermi verranno riconosciuti nell'importo massimo di Euro 70,00 per volontario che abbia effettuato l'esame di certificazione regionale e saranno ripartiti in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali, al netto dei servizi di emergenza.

I costi relativi ai corsi trasporto infermi saranno imputati in parti uguali a ciascuna postazione convenzionata per l'attività oggetto del presente allegato.

In relazione ai corsi di retraining DAE è riconosciuto per ogni unità di personale formata un importo massimo di Euro 2,50.

I costi relativi ai corsi retraining DAE saranno imputati in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

Gli importi relativi ad entrambe le tipologie di corsi sono comunque soggetti a rendicontazione e si riferiscono all'utilizzo del materiale, dei presidi didattici, delle docenze e ai costi per la promozione e il reclutamento dei discenti.

### Assicurazione

Saranno riconosciuti gli oneri relativi alle assicurazioni obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario.

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

### Volontari in servizio civile

Gli stessi criteri di riconoscimento dei costi per i pasti si applicano anche ai volontari in

servizio civile in possesso dei requisiti formativi regionali.

### Divise

Per quanto concerne l'abbigliamento è riconosciuto il costo per l'acquisto di apposite divise, certificate a norme di legge, ad alta visibilità con bande rifrangenti.

Il costo totale sostenuto per l'acquisto di quanto sopra deve essere ripartito equamente tra tutte le convenzioni in forma continuativa (118/altri trasporti) nella misura massima di n. 22 dotazioni complete annuali (comprehensive di calzature) per postazione con ambulanza e n. 11 dotazione per postazione con autovettura per un importo massimo di euro 350,00 (IVA esclusa) caduna per ciascuna convenzione.

Per tale importo potrà essere consentito l'acquisto di singoli capi di vestiario a seconda delle necessità e non necessariamente la divisa completa.

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di divise deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

### **MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO**

L'approvvigionamento del materiale sanitario di consumo previsto dalla DGR 45-6134 del 11/06/2007 è a carico delle OdV convenzionate.

Gli approvvigionamenti di ossigeno sono riconoscibili sino alla presa in carico della fornitura da parte dell'Azienda convenzionante.

I costi relativi all'ossigeno saranno imputati direttamente alla postazione convenzionata o ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente dai mezzi che utilizzano tale dispositivo medico.

I costi relativi al materiale sanitario di consumo saranno imputati direttamente alla postazione convenzionata o ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente dall'OdV, al netto dei servizi svolti per le convenzioni dei mezzi di soccorso avanzato o avanzato di base.

### **COSTI AMMINISTRATIVI**

Spese postali

Imposte e tasse

Sconti ed abbuoni passivi

Cancelleria

Canoni manutenzione vari

## Emolumenti Revisori dei Conti

### Consulenze

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

I costi derivanti da consulenze dovranno essere preventivamente concordati con l'Azienda convenzionante, compresi quelli derivanti da obblighi di legge (ad esempio D.Lgs 81/2008, Regolamento UE in materia di privacy).

I costi risultanti dalla ripartizione saranno riconosciuti nel limite massimo di:

- spese postali euro 2,00 per ciascun volontario iscritto a libro soci, per ciascuna convenzione stipulata per il servizio con le modalità previste dall'art. 5 punto 1) e 2).
- costi di cancelleria euro 1.500,00 per ciascuna convenzione stipulata per il servizio con le modalità previste dall'art. 5 punto 1) e 2).

In caso di operatività diversa da H24 il limite massimo deve essere riproporzionato in misura corrispondente alla diversa operatività.

## QUOTE DI AMMORTAMENTO

Automezzi

Arredamenti

Macchine ufficio

Attrezzatura sanitaria mezzi

Hardware

Software

Fabbricati e capannoni

Costi pluriennali ristrutturazioni sede

Sono riconosciuti gli ammortamenti ordinari ai sensi della tabella ministeriale sotto riportata, gruppo XXI servizi sanitari, DM 31.12.88 aggiornato ed integrato con norme DL 27.04.90 n. 90, convertito in Legge n. 165/90:

TIPO COSTO	% QUOTE AMMORTAMENTO
EDIFICI	3%
COSTRUZIONI LEGGERE	10%
MOBILI ED ARREDAMENTO	10%
ATTREZZATURA SPECIFICA	12,5%
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	12%
MACCHINE UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE (compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici)	20%
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	20%
AUTOVETTURE E SIMILI	25%
AMBULANZE	25%
COSTI RISTRUTTURAZIONE LOCALI	20%
SOFTWARE	20%

Ad eccezione dei costi per ristrutturazione locali e software, per tutte le altre voci sarà riconosciuto per il primo anno un ammortamento pari ad 1/2 di quello consentito dalla soprastante tabella. Pertanto, prendendo ad esempio un'ambulanza, essa verrà interamente ammortizzata in n. 5 anni secondo lo schema di ammortamento che segue:

ANNO	% AMMORTAMENTO
1	12,5
2	25
3	25
4	25
5	12,5

La ripartizione dei costi pluriennali sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

## AUTOMEZZI

Per l'acquisto di ambulanze di prima immatricolazione sono riconoscibili quote di ammortamento su un valore massimo di euro 85.000 I.V.A. esclusa. I costi per l'eventuale allestimento del mezzo con dotazioni diverse da quanto previsto dalle normative regionali vigenti, qualora sia richiesto dall'Azienda convenzionante, dovranno essere evidenziati separatamente (a preventivo e consuntivo) e non rientrano nel valore massimo di cui sopra. Qualora l'OdV si avvalga dei benefici di legge previsti dall'art. 96 L. 342/2000 o in alternativa dall'art. 20 del DL 269/2003 convertito in L. 326/2003, la quota di ammortamento sarà riconosciuta sul valore al netto dei benefici. Anche nel caso di acquisto di mezzi già immatricolati l'ammortamento è riconosciuto sul valore di acquisto nel limite sopra indicato.

La quota di ammortamento è riconosciuta qualora l'acquisto dei beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dell'OdV avvenga con fondi propri o con finanziamento di terzi (contributi, lasciti o donazioni) non finalizzati. Qualora nei documenti contabili che documentano l'acquisto sia evidenziato il pagamento diretto, di tutto o parte del costo, da parte di un soggetto terzo, non potrà essere riconosciuta la corrispondente quota. In caso di acquisto del mezzo con contributo proveniente da Fondazioni o enti assimilabili (pubblici o privati) sarà riconosciuta la sola quota di ammortamento eccedente la parte finanziata nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

In caso di utilizzo per la convenzione di ambulanza o altro mezzo non di nuova immatricolazione, la quota di ammortamento per il primo anno di utilizzo viene rapportata al periodo di impiego (es. ambulanza che entra in servizio al 2° anno di vita nel mese di settembre, ammortamento riconosciuto per 4/12 della quota annua).

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 1), per il mezzo principale individuato dall'OdV viene riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti pari alla percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, qualora sia pari ad almeno il 98%, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per i costi sostenuti per i mezzi sostitutivi è previsto il rimborso calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, sempre nel limite di 7.000,00 euro complessivi. Tale importo è riproporzionato in base all'orario di operatività.

Per le convenzioni con articolazione oraria diversa da H24, per il mezzo principale è previsto il rimborso della percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, comprese le percorrenze per motivi logistici e rifornimento.

Nel caso in cui la percentuale chilometrica del mezzo individuato come principale, a consuntivo, sia inferiore al 98% i costi di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi per la postazione convenzionata di riferimento.

Nel caso in cui non sia individuato il mezzo principale, il rimborso dei costi sostenuti verrà calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la

convenzione ed i Km totali percorsi per la convenzione di riferimento.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 2) è previsto il rimborso dei costi sostenuti rapportando i Km effettivamente percorsi per i servizi convenzionati di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, per tutti i mezzi impiegati.

#### ATTREZZATURA SANITARIA MEZZI

Sono riconosciute le quote di ammortamento relative alle apparecchiature comprese nella dotazione dei mezzi impiegati per la convenzione previste dalla normativa regionale o richieste dall'Azienda convenzionante.

Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi di cui sopra per singolo mezzo, il costo complessivo verrà attribuito in parti uguali ai mezzi che hanno in dotazione le attrezzature e presidi suddetti e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

I costi sostenuti per le attrezzature e i presidi attribuiti ai mezzi sostitutivi concorrono al raggiungimento del limite di 7.000,00 euro complessivi previsto per i mezzi stessi.

#### ARREDAMENTI - MACCHINE UFFICIO - HARDWARE - SOFTWARE

La ripartizione dei costi avviene con la stessa modalità utilizzata per la ripartizione dei costi amministrativi.

#### FABBRICATI E CAPANNONI

La ripartizione dei costi avviene con la stessa modalità utilizzata per l'imputazione dei costi di gestione della sede.

#### COSTI PLURIENNALI RISTRUTTURAZIONI SEDE

I costi derivanti da manutenzione straordinaria della sede, sempre concordati con l'Azienda convenzionante, potranno essere esposti a consuntivo. I costi dovuti a casi dettati da adeguamenti normativi (richieste pervenute a seguito di verifica ispettiva da parte dell'A.S.L. di competenza o per lavori di adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) dovranno essere indicati a preventivo o comunicati successivamente. I costi manutentivi su immobili di proprietà concordati andranno ad aumento del valore originario del bene ed ammortizzati utilizzando la tabella di riferimento.

Gli eventuali costi di nuova costruzione, acquisto od ampliamento della sede dovranno essere tassativamente concordati con l'azienda per l'eventuale inserimento nel preventivo e successivo rendiconto.

Per le voci "fabbricati e capannoni" e "costi pluriennali ristrutturazione sede" (8.08 e 8.09), fatto salvo i costi autorizzati fino al 31/12/2023, sarà applicato un limite massimo di riconoscimento a preventivo e a consuntivo per le spese sostenute a partire dal 01/01/2024 pari al 10% del totale convenzione al netto dei costi di cui al capitolo di spesa 5 "Costo del personale" e delle stesse voci 8.08 e 8.09.

La ripartizione dei costi avviene con la stessa modalità utilizzata per l'imputazione dei costi di gestione della sede.

## **BENI STRUMENTALI INFERIORI A 516,00 EURO**

Sono ammissibili i costi per beni strumentali inferiori a 516,00 euro approvati nel preventivo oppure autorizzati dall'Azienda convenzionante in corso d'anno.

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati, nel limite di 1.000 euro per postazione. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

## **ALTRI COSTI**

### Oneri bancari

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione. .





## **LETTERA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO**

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016

L'Azienda Sanitaria BI di Biella, con sede in Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano, Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545, [www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it) P.I./Cod. Fisc. 01810260024, in persona del Direttore Generale Dott. Mario SANÒ rappresentante pro tempore in qualità di

### **TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- VISTO il Regolamento UE 2016/679, ad oggetto: “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, di seguito GDPR;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ad oggetto: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come novellato dal D.Lgs. 101/2018;

Preso atto che:

1. L'art. 4 comma 8 del suddetto Regolamento definisce il Responsabile come: *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*.
2. L'art. 28 del suddetto Regolamento stabilisce che:
  - a. comma 1) *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*.
  - b. comma 3) *"I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*.

VISTA la Convenzione tra ASL BI di Biella e \_\_\_\_\_ riguardante lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

### **RICORRE**

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento di dati personali riferibili alla Convenzione principale all'Organizzazione di Volontariato \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del trattamento, scelto altresì per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali.

L'Organizzazione di Volontariato \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_ - \_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Tel.: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, P.E.C.: \_\_\_\_\_ è pertanto designato Responsabile del trattamento di dati personali, secondo quanto specificato di seguito.

Il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile a trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 679/2016 e secondo quanto disciplinato all'interno del presente



atto, per lo svolgimento dei compiti previsti dal contratto principale e dalle disposizioni vigenti disposte dalla legislazione in materia di settore.

L'ambito e la natura del trattamento autorizzato, le finalità del trattamento da rispettare, le tipologie di dati personali da trattare e le categorie di soggetti interessati coinvolti, nonché tutti gli altri aspetti connessi al trattamento, di dati a carattere personale trattati quali: nome, cognome indirizzo dell'utente del S.S.N che si avvale del trasporto sanitario di cui sopra ed eventuali dati sanitari del soggetto per il quale è richiesta la prestazione che sono esplicitate nell'Allegato 1.

## **DOVERI E DIRITTI**

Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di adempiere a quanto prescritto dal Regolamento UE 679/2016 e di assicurare che il trattamento di dati personali svolto, direttamente o per suo conto dai Responsabili esterni nominati, rispetti i principi sanciti.

Il Titolare del trattamento ha il diritto di vincolare il trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile a specifiche istruzioni che lo stesso è tenuto a rispettare.

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto al rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, anche per i propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza, integrità e tutela dei dati, nonché a garantire l'utilizzo dei dati stessi esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e nel contratto sottoscritto tra le parti.

Per i trattamenti operati all'interno della propria organizzazione, il Responsabile, prestatore di servizi, deve garantire l'adozione di un sistema di misure di sicurezza informatico ed organizzativo adeguato rispetto ai trattamenti da effettuare ed ai livelli di rischio presenti secondo i principi espressi all'art. 32 del Regolamento.

Il Responsabile risponde direttamente in caso di eventuali violazioni derivanti da una sua condotta illecita o scorretta o in contrasto con i principi del Regolamento o le istruzioni impartite dal Titolare. A tale scopo, il Responsabile deve collaborare con il Titolare ed assisterlo nei casi in cui l'interessato eserciti i propri diritti, elencati nel Regolamento, adottando opportune misure organizzative e tecniche, nonché nei casi di evento di "data breach" o di necessaria valutazione d'impatto.

Il Responsabile, inoltre, si impegna a mantenere indenne il Titolare del trattamento per qualsiasi sanzione, richiesta e/o danno o spesa, incluse quelle legali, che possano derivare da un mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali allo stesso imputabile, ivi compresi eventuali risarcimenti danni avanzati dai soggetti Interessati, fatto salvo il mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali sia imputabile al Titolare del trattamento ed il Responsabile abbia agito in fede ai requisiti contrattuali.



## **SICUREZZA DEL TRATTAMENTO**

Per i trattamenti operati all'interno della propria organizzazione, il Responsabile, prestatore di servizi, deve garantire l'adozione di un sistema di misure di sicurezza di tipo tecnico ed organizzativo, indicato dal Titolare in quanto ritenuto adeguato rispetto ai trattamenti da effettuare ed ai livelli di rischio presenti secondo i principi espressi all'art. 32 del Regolamento. A tal fine, il Responsabile, in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi derivanti, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati, si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative descritte nell'Allegato 2 (MTO) alla presente lettera.

## **COMPROVA DELLA CONFORMITA'**

Il Responsabile del Trattamento è tenuto a dimostrare il rispetto dei principi espressi dal Regolamento durante lo svolgimento delle attività di trattamento, inclusa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate.

Il Responsabile, se richiesto o necessario, mette a disposizione le informazioni e la documentazione atta a dimostrare tale conformità, oltre a contribuire in caso di attività di verifica dell'adempimento delle presenti disposizioni svolta da parte del Titolare o dell'Autorità di controllo preposta.

A tal riguardo il Responsabile:

- consente l'accesso alla propria sede o a qualsiasi altro locale ove si svolgono le attività di trattamento dei dati;
- garantisce la possibilità di intervistare i soggetti autorizzati al trattamento;
- permette l'accesso ai sistemi informativi e strumenti informatici ove avvengono le operazioni di trattamento.

## **NOTIFICA DI VIOLAZIONE**

Il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro e non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. In tal modo il Titolare, opportunamente avvertito, avrà il tempo necessario per notificare la violazione all'autorità di controllo e, ove necessario, agli Interessati.

Il Responsabile, al momento della dichiarazione di violazione, dovrà fornire le seguenti informazioni in merito:

- alla natura della violazione dei dati personali, alle categorie e al numero approssimativo dei soggetti interessati coinvolti;



- alle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- alle misure adottate o che intende adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e, eventualmente, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono anche previste sanzioni di natura penale.

In ogni caso la responsabilità penale per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

In merito alla responsabilità civile, si fa rinvio all'art. 154 del Codice, che dispone relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello pratico, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire appunto la sicurezza dei dati detenuti.

### **ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE**

Il Responsabile del Trattamento si impegna ad impartire per iscritto, ai propri collaboratori autorizzati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione in accordo del considerando art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Tutti i dati personali devono essere conservati sotto la esclusiva e diretta responsabilità del Responsabile del Trattamento mediante le attività e le relative procedure descritte nel documento allegato, coordinandosi, se necessario, con l'Ente per l'individuazione e l'applicazione delle necessarie misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed integrità dei suddetti dati.

Il Responsabile del Trattamento collabora con il Titolare affinché quest'ultimo possa fornire informazioni e riconoscere i diritti agli interessati, ove applicabili, così come previsto dal Regolamento 2016/679.

Pertanto:

- i dati devono essere trattati solo per l'erogazione dei servizi espressi all'interno della Convenzione e/o secondo quanto stabilito in altri atti documentabili, tra cui la presente lettera. Non è consentito effettuare ulteriori trattamenti che possano differire da tali finalità, salvo che non sia espressamente richiesto dal Titolare del trattamento o derivi da obblighi di legge.
- il Responsabile del trattamento non deve comunicare a terzi o diffondere i dati personali dei soggetti Interessati, se non previa autorizzazione del Titolare del trattamento.
- il Responsabile è tenuto ad adottare tutte le misure adeguate al trattamento, richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento e, ove previsto, dal Titolare.
- è onere del Responsabile avvertire il Titolare qualora si configuri un qualsiasi rischio derivante dal trattamento di dati per la gestione dei servizi affidati o ad essi conseguenti.
- il Responsabile deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la



sua autorità si siano impegnate alla riservatezza e siano adeguatamente istruite affinché svolgano il trattamento di dati personali nel rispetto del Regolamento e delle istruzioni impartite dal Titolare.

- il Responsabile a tenuto a collaborare con il Titolare del trattamento, tramite adeguate misure tecniche e organizzative, affinché sia garantito un corretto riscontro in caso di richieste pervenute dagli Interessati per l'esercizio dei propri diritti, ivi compreso il diritto all'oblio e alla portabilità ove applicabili.
- il Responsabile assiste il Titolare nell'adozione di adeguate misure di sicurezza.
- i dati non devono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità del trattamento, indicato dal Titolare del trattamento o da specifiche normative di settore ove applicabili.
- Il Responsabile deve redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30, comma 2 del GDPR.
- il Responsabile si impegna ad osservare la massima riservatezza nel trattamento dei dati ed in particolar modo si impegna a rispettare il divieto di comunicazione a terzi e di diffusione dei dati personali trattati; questi rimangono di proprietà del Titolare.
- il Responsabile si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all'accessibilità (privacy by default);

Il Responsabile, per l'esecuzione di specifiche attività, può avvalersi di sub-responsabili al trattamento, previa autorizzazione scritta del Titolare. I Sub-Responsabili del trattamento sono autorizzati a trattare dati personali degli interessati esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti dal Responsabile ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. I Sub-Responsabili dovranno a loro volta garantire misure tecniche ed organizzative adeguate, atte a soddisfare gli obblighi di protezione dei dati. Il Responsabile dovrà fornire al Titolare l'elenco aggiornato di tutti i sub-responsabili di cui si avvale.

## **TERMINE DELLA PRESTAZIONE**

La presente designazione avrà la medesima durata della Convenzione. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati qui considerati.

Nella conclusione del servizio oggetto dell'accordo, la presente nomina si intenderà revocata e il



**A.S.L. BI**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Biella*



---

Responsabile dovrà consegnare al Titolare, se espressamente richiesto, gli archivi informatici e cartacei contenenti i dati personali oggetto della presente lettera.

Il Responsabile dovrà altresì impegnarsi a cancellare dai propri sistemi elettronici e a distruggere dagli archivi cartacei tutti i dati personali di proprietà del Titolare, salvo nei casi in cui ciò non sia consentito da specifici obblighi di legge, normative, regolamenti e contratti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali e in aderenza alla specifica materia di riferimento

Una copia del presente atto di nomina viene restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

Data

Il Titolare del Trattamento

---

Data

Il Responsabile del trattamento

---



*Allegato 1*

**PARTE I - SERVIZI**

I servizi svolti dall'Organizzazione di Volontariato \_\_\_\_\_ ai sensi della Convenzione \_\_\_\_\_ sono:

- a) attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

**PARTE II – DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI**

Descrizione del trattamento	Operazioni effettuate (con o senza l'ausilio di processi automatizzati) sui dati personali	Finalità del trattamento	Durata del trattamento	Dati personali trattati	Categorie di interessati
Per l'esecuzione del servizio oggetto della suddetta Convenzione, il Titolare del trattamento mette a disposizione del Responsabile del trattamento le seguenti informazioni necessarie: -dati anagrafici -dati di contatto; -dati sanitari: del soggetto per il quale è richiesta la prestazione.	<input type="checkbox"/> Raccolta <input type="checkbox"/> Registrazione <input type="checkbox"/> Organizzazione <input type="checkbox"/> Strutturazione <input type="checkbox"/> Conservazione <input type="checkbox"/> Adattamento o Modifica <input type="checkbox"/> Estrazione <input type="checkbox"/> Consultazione <input type="checkbox"/> Uso <input type="checkbox"/> Comunicazione <input type="checkbox"/> Diffusione <input type="checkbox"/> Raffronto/Interconnessione <input type="checkbox"/> Cancellazione <input type="checkbox"/> Distruzione		Come da Convenzione	<input type="checkbox"/> Dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, C.F, etc.) <input type="checkbox"/> Dati di contatto (email, cellulare, indirizzo, etc.) <input type="checkbox"/> Dati relativi allo stato di salute <input type="checkbox"/> Dati genetici <input type="checkbox"/> Dati biometrici <input type="checkbox"/> Dati Giudiziari <input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Pazienti <input type="checkbox"/> Utenti <input type="checkbox"/> Lavoratori <input type="checkbox"/> Altro _____
	<input type="checkbox"/> Raccolta <input type="checkbox"/> Registrazione <input type="checkbox"/> Organizzazione <input type="checkbox"/> Strutturazione <input type="checkbox"/> Conservazione <input type="checkbox"/> Adattamento o Modifica <input type="checkbox"/> Estrazione <input type="checkbox"/> Consultazione <input type="checkbox"/> Uso <input type="checkbox"/> Comunicazione <input type="checkbox"/> Diffusione <input type="checkbox"/> Raffronto/Interconnessione <input type="checkbox"/> Cancellazione <input type="checkbox"/> Distruzione		Come da Convenzione	<input type="checkbox"/> Dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, C.F, etc.) <input type="checkbox"/> Dati di contatto (email, cellulare, indirizzo, etc.) <input type="checkbox"/> Dati relativi allo stato di salute <input type="checkbox"/> Dati genetici <input type="checkbox"/> Dati biometrici <input type="checkbox"/> Dati Giudiziari <input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Pazienti <input type="checkbox"/> Utenti <input type="checkbox"/> Lavoratori <input type="checkbox"/> Altro _____

Crociare le operazioni effettuate (con o senza l'ausilio di processi automatizzati) sui dati personali.



*Allegato 2 - MTO*

**MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE**

**Si riportano di seguito i principali requisiti di sicurezza delle informazioni e delle relative misure di sicurezza**

<b>Area tematica</b>	<b>Requisiti</b>
<b>Password</b>	Il Responsabile del trattamento manterrà le policy per password sicure per tutti i sistemi che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento.
<b>Antivirus</b>	Il Responsabile del trattamento manterrà un sistema antivirus e definizioni di virus sempre aggiornati su tutti i sistemi che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento.
<b>Designazione delle Persone Autorizzate al Trattamento</b>	Il Responsabile del trattamento dei dati adotterà adeguate misure di sicurezza organizzativa volte ad individuare e designare le persone autorizzate a trattamento. Sarà cura del Responsabile fornire agli addetti idonee istruzioni sul corretto trattamento dei dati personali e sulle misure attuate.
<b>Consapevolezza della sicurezza delle informazioni</b>	Il Responsabile del trattamento dei dati manterrà un programma di formazione sulla consapevolezza della sicurezza delle informazioni a garanzia che tutti gli addetti che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento siano a conoscenza delle loro responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni. Il Responsabile del trattamento manterrà un registro della formazione dei dipendenti/lavoratori. Il Responsabile del trattamento fornirà il registro della formazione al Titolare del trattamento, su richiesta.
<b>Backup</b>	Il Responsabile del trattamento garantirà l'adozione di opportune policy di backup e predisporrà il relativo piano. In particolare, è richiesto il rispetto delle seguenti misure "minime": <ul style="list-style-type: none"><li>• Numero di backup giornalieri dei dati <b>non inferiore a due</b>;</li><li>• Verificare l'esito della procedura di Backup almeno con una cadenza giornaliera. Se si utilizzano software specifici per la pianificazione ed esecuzione di backup prevedere, se possibile, l'invio di e-mail di notifica (sia in caso positivo che negativo) anche al Responsabile della sicurezza IT;</li><li>• Effettuare una volta al mese un test sulla procedura di ripristino dei dati.</li></ul>
<b>Sub-Responsabili</b>	Il Responsabile del trattamento che volesse affidarsi ad altri responsabili per l'esecuzione di attività di trattamento eseguite per conto del Titolare dovrà inoltrare formale richiesta di autorizzazione. La richiesta dovrà essere corredata da tutti gli elementi utili per una valutazione, anche in termini di garanzie adeguate e di misure adatte per la protezione delle informazioni trattate.





*Allegato 2 bis - MTO*

**MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE**

**IL FORNITORE DEVE DESCRIVERE LE MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ATTIVATE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI**

**IL TESTO INSERITO È DI ESEMPIO E DEVE ESSERE CONTESTUALIZZATO SULLA BASE DEL SERVIZIO OFFERTO**

Archiviazione dei dati presente su sistema \_\_\_\_\_

**1. Riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi**

*a. Controllo degli accessi al sistema*

Il sistema informativo aziendale prevede una procedura di autenticazione sulla base di una politica di autorizzazione strutturata su più livelli con assegnazione di password personalizzate, soggette a modifica periodica, screen saver automatici protetti da password in caso di inattività, antivirus aggiornati periodicamente e regolarmente.

*b. Controllo degli accessi ai dati*

Gli accessi ai dati personali di cui dispone l'OdV sono limitati, in virtù dei principi di minimizzazione e necessità, con la previsione di una politica di autorizzazioni strutturata su più livelli (ruolo, mansione, etc.).

*c. Controllo della trasmissione dei dati*

I dati personali conservati sono comunicati principalmente attraverso strumenti elettronici (mail, PEC) protetti da reti chiuse e procedure di cifratura dei dati, con livelli di sicurezza proporzionati alla categoria di dati trasmessi. Qualora abbia luogo un trasporto fisico, sono attuate procedure di tracciamento, nonché di prevenzione di eventuali accessi non autorizzati ai dati o perdita dei dati stessi.

**2. Disponibilità e accesso ai dati personali nell'eventualità di un incidente**

I dati sono archiviati su storage locale e su sistema di "conservazione a norma del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al D.lgs. n. 82/2005".

**3. Procedure di backup, etc.**

Procedura di backup full iniziale e giornaliera del database.

**4. Procedure di controllo per garantire la sicurezza dei trattamenti**

Backup del database con controllo consistenza del backup automatico.

**5. Misure del personale**

Il personale autorizzato all'accesso ai dati personali è adeguatamente formato al fine di garantire un trattamento conforme alla normativa privacy vigente ed aderente alle istruzioni del cliente.

\* Il Responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) designato dall'ASL di Biella, è la **Slalom Consulting S.r.l.**, rintracciabile al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpo@slalomsrl.it](mailto:dpo@slalomsrl.it)

*CONVENZIONE TRA ASL BI DI BIELLA E "OdV" PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO INTEROSPEDALIERO ORDINARIO PROGRAMMATO ED IN REGIME DI URGENZA, TRASPORTO SANITARIO PER DIALISI, TRASPORTO SANITARIO SU PATOLOGIE AUTORIZZABILI E CONTINUAZIONE DI CURE, AI SENSI DELLA DGR 9-8080 DEL 15.01.2024 ALLEGATO B – TRIENNIO 2024-2026.*

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale BI di Biella (di seguito denominata per brevità ASL BI), con sede legale in Ponderano, Via del Ponderanesi 2, C.F e P.IVA 01810260024 nella persona del Direttore Generale Dott. Mario SANÒ, nato a Conselve il

**E**

L'Organizzazione di Volontariato o Associazione Temporanea di Scopo \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, rappresentata per il presente atto dal Presidente Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

che l'affidamento dei servizi di trasporto di cui all'oggetto della presente Convenzione si configura come uno strumento di collaborazione di tipo solidaristico attraverso il quale si realizzano interventi a beneficio della comunità generale o di utenti specifici nei percorsi di assistenza e di cura dei livelli essenziali di assistenza;

che l'Organizzazione di Volontariato o l'Associazione Temporanea di Scopo \_\_\_\_\_ a norma di statuto non ha fini di lucro;

che l'Organizzazione di Volontariato \_\_\_\_\_ è in possesso dell'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale degli Enti Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e smi, ovvero, già iscritte ai sensi della previgente normativa nel Registro regionale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del Codice del Terzo settore;

Richiamati integralmente la Legge n. 42/92 e la DGR n. 9-8080 del 15.01.2024 ad oggetto "Approvazione, per il periodo 2024-2026, degli schemi di Accordo per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure".

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art.1 - Oggetto**

L'ASL BI per il conseguimento dei fini del S.S.N ai sensi dell'art.56 D.lgs. n. 117/2017 della Legge Regionale n. 42/1992 e della DGR 9-8080/2024\_ALL B, si avvale della \_\_\_\_\_ per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

Si precisa inoltre che l'Avviso approvato con Deliberazione n. 218 del 23.04.2024, il "Progetto descrittivo" e il "Preventivo" allegati alla Domanda e presentati dalla suddetta OdV in sede di partecipazione, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## Art. 2 - Modalità di esecuzione dei servizi di trasporto

L'OdV si impegna ad effettuare in favore dell'ASL BI i trasporti elencati ai punti A e B del suddetto Avviso, nello specifico:

NELL'AMBITO DEI DISTRETTI DI BIELLA E COSSATO:

**A.** Servizi di trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure;

NELL'AMBITO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO (POSTAZIONE FISSA):

**B.** Servizi di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza e trasporto non sanitario di campioni biologici e materiali vari.

Il servizio verrà espletato secondo le specifiche modalità, tempi e orari fissati dall'ASL BI nell'Avviso.

## Art. 3 – Mezzi e postazione

L'ASL BI individua la **postazione fissa** di cui all'art. 5 punto 1) dell'ALL. B alla DGR 9-8080 presso il Presidio Ospedaliero presso cui sosterrà il mezzo principale individuato nel "Progetto descrittivo" per i trasporti indicati all'art. 2 punto B) dell'Avviso pubblico approvato con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Il Servizio sarà garantito con i mezzi riportati nel "Progetto descrittivo".

I mezzi e le dotazioni di bordo (es. autoambulanze, automediche, autovetture) messi a disposizione dall'OdV per la POSTAZIONE FISSA e per i trasporti ordinari (Dialisi, ADI, DSM, RSA, ecc....) dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale.

L'OdV garantirà i servizi di cui sopra con i mezzi di sua proprietà, in leasing o noleggio a lungo termine, aventi lo stemma dell'OdV riprodotto sulle fiancate, e con personale idoneo alla particolare natura del servizio stesso.

I mezzi devono essere adeguatamente predisposti al trasporto sia dal lato igienico – sanitario che dal lato comfort ambientale. Deve essere effettuata la sanificazione del mezzo con registrazione degli interventi effettuati. L'ASL BI si riserva la possibilità di effettuare a propria discrezione gli adeguati controlli onde accertare le succitate condizioni dei mezzi di trasporto.

## Art. 4 - Personale

L'OdV \_\_\_\_\_ per lo svolgimento delle attività oggetto della presente deve assicurare l'utilizzo di personale nella misura e con le caratteristiche previste dalla normativa regionale.

Il personale impiegato dalla \_\_\_\_\_ per l'espletamento del servizio convenzionato, dovrà indossare, durante l'esecuzione del servizio stesso, una divisa che risponda a criteri di praticità e decoro; su tale divisa, dovrà essere ben identificabile l'indicazione dell'OdV. La \_\_\_\_\_ si atterrà inoltre a tutte le indicazioni in materia di prevenzione di cui al D.lgs. 81/08.

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti e delle idoneità previsti dalle leggi vigenti.

Il personale dell'OdV potrà accedere alle Strutture e ai presidi sanitari per svolgere la propria attività, accompagnando i pazienti alla destinazione prevista, garantendo negli spostamenti un supporto sotto l'aspetto psico-fisico che logistico.

L'attività deve essere svolta con l'obiettivo di soddisfare le esigenze degli assistiti, agevolandone ogni adempimento e gestendo la relazione e la comunicazione con la persona, nella fattiva reciproca collaborazione con gli operatori pubblici, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite con i previsti corsi di formazione ed addestramento e con la scrupolosa osservanza delle norme igieniche e comportamentali.

#### **Art. 5 - Assicurazioni e Responsabilità**

L'OdV convenzionata \_\_\_\_\_ è obbligata a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività di trasporto di cui alla presente convenzione, nonché a copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale.

L'ODV \_\_\_\_\_ esonera l'ASL BI da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

L'OdV convenzionata è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale medico e/o infermieristico dell'ASL BI.

#### **Art. 6 - Rimborsi**

L'attività che la \_\_\_\_\_ si impegna a prestare in forza della presente convenzione ha carattere non oneroso, riconoscendo l'ASL BI il solo rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per l'esercizio di tali attività rese a favore dell'ASL BI.

La \_\_\_\_\_ è tenuta a presentare mensilmente regolare fattura di tutti i servizi effettuati, corredando la stessa con l'elenco dettagliato degli stessi, senza addebiti degli eventuali bolli apposti e spese per bonifico.

Per il servizio di cui alla presente convenzione, l'ASL BI rimborserà alla \_\_\_\_\_ la somma complessiva annua di euro \_\_\_\_\_ (valevole per il biennio di riferimento 2024-2025/2025-2026) in tranches mensili posticipate, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, salvo eventuali conguagli attivi e passivi riscontrati a consuntivo in sede di dettagliata rendicontazione secondo l'articolazione descritta nell'allegato B1 dell'Accordo Regionale di cui alla DGR n. 9-8080 del 15.01.2024, comprensiva delle schede analitiche di rilevazione e riparto dei costi ed accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento adottato dall'ODV, trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno. La rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle relative tabelle di calcolo, dalla certificazione del Revisore Legale iscritto nel Registro istituito dal MEF ed accompagnata dalla relazione del consulente.

L'ASL BI in sede di approvazione del consuntivo del secondo anno, provvederà a comunicare all'OdV l'ammontare del preventivo di spesa per il terzo anno (potrà essere uguale o di poco superiore all'importo del preventivo approvato in sede di aggiudicazione). Tale importo rappresenta la base per il calcolo degli acconti che l'ASL BI verserà all'OdV nell'ultimo anno (terzo), dopo aver ricevuto mensilmente regolare fattura.

Resta fermo l'obbligo per l'OdV convenzionata di concordare preventivamente con l'ASL BI qualunque tipo di spesa non ricompresa all'interno dei preventivi di spesa approvati da ASL BI, in sede di assegnazione dei trasporti di cui sopra, che comportino un sostanziale aumento a consuntivo dei costi sostenuti e non giustificati dall'incremento del numero dei Km percorsi per i servizi resi ed oggetto della presente convenzione.

La mancata trasmissione della rendicontazione o l'inadempimento degli obblighi contrattuali è causa ostativa alla presentazione per l'affidamento di una nuova convenzione.

#### **Art. 7 – Documentazione dei servizi prestati**

L'OdV dovrà garantire che il proprio personale provveda alla compilazione delle schede servizio nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche indicate dall'ASL BI, per permettere all'ASL BI di ottemperare all'eventuale obbligo informativi nei confronti della Regione Piemonte.

L'ASL BI e l'ODV convenzionata si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i flussi informativi relativi all'attività concordata, al fine di semplificare gli adempimenti di carattere gestionale e amministrativo.

#### **Art. 8 – Verifiche e variazioni sulle attività di trasporto**

L'ASL BI si riserva di verificare periodicamente, attraverso incontri con i Responsabili operativi dell'OdV, l'andamento del servizio ed eventuali problemi emergenti.

L'ASL BI e l'OdV si impegnano reciprocamente a comunicare sempre per iscritto, con almeno tre mesi di preavviso, eventuali modificazioni comunque influenti sulle prestazioni convenzionate, onde consentire una corretta reciproca programmazione relativa agli investimenti ed al personale.

#### **Art. 9 - Altre Convenzioni**

L'OdV \_\_\_\_\_ si impegna a non assumere con altri Enti o Strutture accordi o intese che possano arrecare pregiudizio all'esecuzione della presente Convenzione, per parte sua ASL BI non potrà avanzare, nei confronti della \_\_\_\_\_, richieste tali da compromettere i fini istituzionali dell'OdV medesima.

#### **Art. 10 - Controlli e sanzioni**

L'ASL BI potrà verificare in qualsiasi momento l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione con il riscontro dei risultati conseguiti, anche in relazione alle risorse impiegate.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere contestate per iscritto dalle parti. Trascorsi dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione, qualora la controversia non sia risolta, la stessa verrà sottoposta alla Commissione Tecnica Regionale prevista dall'art. 13 Allegato B dell'Accordo Regionale di cui alla DGR n. 9-8080 del 15.01.2024.

In caso di gravi inadempienze L'ASL BI potrà ricorrere all'immediata risoluzione della convenzione e l'Organizzazione di Volontariato sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti che l'Azienda sia tenuta a subire, compreso l'eventuale maggiore costo derivante dall'intervento sostitutivo di altre OdV o di soggetti privati.

#### **Art. 11 - Durata**

La presente convenzione avrà durata triennale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Le parti contraenti si riservano la facoltà di risolvere il rapporto derivante dalla presente con preavviso di 30 giorni, mediante Posta Elettronica Certificata.

#### **Art. 12 - Privacy**

Preso atto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche dal D.lgs. n. 196/2003 e dal GDPR 2016/679, l'ASL BI e l'OdV \_\_\_\_\_ assicurano che i dati che verranno comunicati ai fini della fornitura del servizio e conseguente espletamento delle funzioni oggetto della presente convenzione saranno trattati, in qualunque forma, secondo citata normativa e finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'ASL BI.

L'OdV \_\_\_\_\_ attesta e garantisce all'ASL BI di aver provveduto ad una formazione generale del proprio personale sul tema della protezione dei dati e sulla relativa riservatezza, nonché sugli obblighi derivanti dal segreto professionale.

L'OdV \_\_\_\_\_ provvederà a tenere agli atti (a disposizione per eventuali controlli da parte di ASL BI) l'elenco del personale concretamente adibito alle prestazioni oggetto della presente convenzione e si impegna ad aggiornarlo tempestivamente a seguito di eventuali variazioni, con particolare attenzione alla cessazione del servizio oggetto della convenzione.

L'ASL BI, Titolare dei dati trattati e l'OdV \_\_\_\_\_, quale Responsabile esterno del trattamento, si impegnano a sottoscrivere la "Lettera di nomina del Responsabile del Trattamento Esterno", contenente le condizioni con le quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati a carattere personale.

#### **Art. 13 - Foro competente**

In caso di controversia le parti contraenti riconoscono come foro competente il foro di Biella.

#### **Art. 15 - Norme finali**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia al Codice Civile, alle norme vigenti in materia e alla DGR 9-8080 del 15.01.2024.

#### **Art. 14 - Bollo**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Le spese di registrazione saranno a carico dell'ASL BI.

Per l'ODV \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

Dr./ssa Sig./ra \_\_\_\_\_

Per l'ASL BI di Biella

Il Direttore Generale ASL BI

Dr. Mario SANÒ